

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 1826 e 1827-A

**ALLEGATO 3-II
PARTE VIII**

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005 (n. 1827)

ALLEGATO 3-II

PARTE VIII

Dall'articolo 51 all'articolo 58

EMENDAMENTI

*al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti
indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)*

INDICE

Disegno di legge n. 1826

- articolo 51	<i>Pag.</i> 5
- articolo 52	25
- articolo 53	51
- articolo 54	54
- articolo 55	112
- articolo 56	157
- articolo 57	216
- articolo 58	224

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (n. 1826)**

Art. 51.

51.1

Respinto

SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

**Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend.
2.16).**

51.2

Dichiarato inammissibile

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

51.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

*Al comma 1, sostituire la parola: «rotativo» con le seguente: «tem-
poraneo».*

*Conseguentemente modificare il titolo dell'articolo 51 nel seguente
modo: «(Fondo temporaneo per le opere pubbliche)».*

51.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «per le opere pubbliche» con le seguenti: «per la rete ferroviaria nazionale».

Conseguentemente, modificare il titolo dell'articolo 51 nel seguente modo: «(Fondo temporaneo per la rete ferroviaria nazionale)».

51.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

51.6**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere la parola: «iniziale».

51.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (eco-

nomia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), *apportare le seguenti variazioni:*

2003: + 900.000;
2004: + 900.000
2005: + 900.000

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.8

Dichiarato inammissibile

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni

2003: + 900.000;
2004: + 900.000
2005: + 900.000

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.9

Dichiarato inammissibile

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 662 del 1996 - articolo 2, comma 14: apporto di capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (economia e finanze 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - Cap. 7122), apportare le seguenti variazioni

2003: + 900.000.

51.10**Respinto**

SODANO Tommaso, Malabarba

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è alimentato dalla» con le seguenti: «è istituito a totale carico dello Stato presso la».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**51.11****Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «è alimentato dalla» con le seguenti: «è istituito a totale carico dello Stato presso la».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**51.12****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

51.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono apportare, con decreto interministeriale, variazioni alla consistenza del fondo, comunque in misura non superiore al 10 per cento della dotazione iniziale».

51.14**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «d'intesa con» con la seguente: «sentito».

51.15**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti».

51.16**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «variazioni alla consistenza» con le seguenti: «incremento alla dotazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.17**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, in fine aggiungere le seguenti parole: «comunque per un ammontare non superiore al 10 per cento della dotazione iniziale».

51.18**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle in-

infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a definire un piano di interventi per opere di particolare urgenza».

51.19**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 2, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della giustizia, è autorizzato a predisporre, con carattere di priorità ed urgenza, un piano straordinario di opere di edilizia penitenziaria».

51.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

51.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443».

51.22**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere le seguenti: «, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestati, ovvero prestazioni di garanzie aisensi del comma 4».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.23**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere le seguenti: «, mediante l'erogazione di contributi a fondo perduto, prestiti, ovvero prestazioni di garanzie di sensi del comma 4.

51.24**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «ferroviarie non appartenenti al Sistema ad alta velocità alta capacità contenute nel Contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato spa».

51.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «delle opere» aggiungere: «ferroviarie già cantierizzate alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge, con particolare riferimento all'infrastruttura ad alta velocità Milano-Napoli».

51.26**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: «dei soggetti di cui» fino alla fine del comma con le seguenti: «della pubblica amministrazione».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

51.27**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «comma 1, lettera b)» aggiungere le seguenti: «con esclusione dello Stato».

51.28**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a) e b).

51.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

51.30**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 3, lettera a), dopo la parola: «concessione» aggiungere le seguenti: «, di costruzione e gestione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.31**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

51.32**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «o affidamento unitario a contraente generale».

51.33**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis*) affidamento di lavori attraverso appalto concorso e licitazione privata».

51.34**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di impianti per lo sport giovanile per l'anno 2003, da ubicare nelle scuole del servizio scolastico nazionale e nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.35**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In ogni caso, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a determinare le condizioni affinché sia riconosciuta, nell'ambito dell'utilizzazione del Fondo di cui al comma 2, la priorità per gli interventi a favore di un Piano edilizio straordinario per la realizzazione di asili nido per l'anno 2003, da ubicare nelle zone periferiche delle aree metropolitane».

51.36**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.37**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «ridurre» con la seguente: «eliminare».

51.38**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «presta garanzie» aggiungere le seguenti: «comunque mai superiori al 5 per cento della dotazione iniziale del fondo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.39**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «pubblici o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.40**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «o privati».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.41**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «nella realizzazione o».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.42**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole: «o nella gestione».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.43**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
BATTAGLIA Giovanni

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «, garantendo criteri di trasparenza e di rispetto delle condizioni di mercato».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.44**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per la gestione del Fondo, la Cassa depositi e prestiti si avvale di Infrastrutture spa, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni della legge 15 giugno 2002, n. 112.

51.45**Respinto**

BONAVITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La garanzia del fondo non potrà essere superiore al 10 per cento dell'ammontare dei flussi finanziari indicati nel piano economico-finanziario, debitamente asseverato, posto a base della concessione, tenendo conto dell'eventuale prezzo da corrispondere dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi del secondo comma dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive integrazioni e modificazioni.

L'ammontare delle erogazioni conseguenti alla escussione della garanzia, aumentate dei relativi interessi annualmente capitalizzati, devono essere corrisposti dal concessionario, entro la chiusura del rapporto concessorio.

Scaduto il periodo concessorio i residui crediti del fondo nei confronti del concessionario saranno rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero dell'economia e finanze entro l'anno di scadenza».

51.46**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Sopprimere il comma 5.

51.47**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

51.48**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti».

51.49**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

51.50**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata».

51.51**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.52**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», aggiungere le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.53**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.54**Respinto**

BATTISTI, CAVALLARO, CAMBURSANO, BEDIN, DETTORI, BAIO DOSSI, SCALERA

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**51.55****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 5, dopo le parole: «fissa con proprio decreto», inserire le seguenti: «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.56**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, PIZZINATO

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

51.57

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.58

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.59

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

51.60

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 6.

51.61**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.62**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

51.63**Respinto**

SCALERA, BEDIN, BATTISTI, BAIO DOSSI, CAVALLARO, CAMBURSANO, DETTORI

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari», aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

51.64**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.65**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 6, dopo le parole: «competenti commissioni parlamentari» aggiungere le seguenti: «e alla Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

51.66**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 6, infine, aggiungere il seguente periodo: «La verifica include anche l'utilizzo del Fondo di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla garanzia dello Stato di cui al precedente comma 5».

51.67**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI, GRILLO, CHIRILLI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Le somme relative ad annualità o a limiti di impegno decorrenti dagli esercizi 2000, 2001 e 2002, da conservare in bilancio in attesa del periodo di ammortamento, sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, a condizione che l'impegno formale venga assunto entro il terzo esercizio successivo alla prima iscrizione in bilancio. Le somme relative ad annualità o limiti di impegno decorrenti dall'esercizio 2003, da conservare in bilancio in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono riscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, a condizione che l'impegno formale venga assunto entro l'esercizio 2005"».

51.68**Respinto**

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, del comma 1 lettera b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo la parola: "finanziari;" è aggiunto il seguente periodo: "resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale"».

51.69**Respinto**

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 12, comma 1 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti la data: "30 giugno 2002" è sostituita da: "31 dicembre 2002". Alla medesima legge all'articolo 2, comma 2, la cifra di "103.000.000" è sostituita con: "103.000"».

51.70**Respinto**

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) All'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole: "dei seguenti benefici:" e sostituire da: "del seguente beneficio". Nello stesso comma sono soppressi la parola "a)" ed il periodo da "b)" sino a: "presente legge"».

51.71**Dichiarato inammissibile**

CICOLANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis) Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente periodo: "Le somme di cui al presente comma sono intese al netto della quota di oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministra-

zione; i suddetti oneri fanno, comunque, carico agli stanziamenti di cui al citato articolo 16, comma 7"».

51.72

Respinto

GRILLO, CICOLANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) Al fine di assicurare un'omogeneità della tutela giurisdizionale ed in attesa di una riforma organica di tutta la relativa normativa ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, si applicano a tutte le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, si applicano a tutte le controversie in materia di esecuzione di lavori pubblici».

51.0.1

Respinto

MORANDO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, con la quale è stata istituita Infrastrutture S.p.A., presso la Cassa Depositi e Prestiti è istituito il Fondo rotativo per il recupero delle aree industriali dismesse situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti (FRRAID).

2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 100 milioni di euro ed è alimentato dalla Cassa Depositi e Prestiti.

3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario dell'attività di risanamento, recupero e valorizzazione delle aree industriali dismesse, situate nei centri urbani dei comuni con più di 10.000 abitanti, anche attraverso la costituzione di apposite società miste, pubblico-private, cui partecipino Infrastrutture S.p.A., il comune e soggetti privati.

4) Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti, fissa con proprio decreto le caratteristiche dell'intervento del Fondo, nonché le condizioni e le modalità per l'accesso al Fondo stesso da parte dei comuni e di Infrastrutture S.p.A., tenendo conto della redditività potenziale dell'intervento».

Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, sostituire le parole: «un miliardo di euro» con le seguenti: «novecento milioni di euro».

51.0.2

Respinto

BATTAGLIA Giovanni, MONTALBANO

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A partire dall'anno 2003 le risorse del Fondo di cui agli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono destinate per il 50 per cento ai comuni dei territori di cui all'Obiettivo 1 e per il restante 50 per cento ai comuni fino a 30 mila abitanti.

2. Gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dai Fondi di cui al comma 1 continuano ad essere individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari».

51.0.3

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Opere strategiche)

1. Il Fondo opere strategiche, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è incrementato in misura pari a 16 milioni di euro (limiti di impegno) per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 al fine di garantire, in particolare, la realizzazione di interventi per la mobilità nelle aree urbane l'adeguamento delle reti idriche, il riequilibrio tra le diverse modalità di trasporto».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 52.**52.1****Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Al comma 2, dopo le parole: «I contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.2**Respinto**

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, CADDEO, MONTAGNINO

Al comma 2, dopo le parole: «dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.3**Respinto**

CAVALLARO

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» aggiungere le seguenti: «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.4**Respinto**

BRUNALE, BASSO, GARRAFFA, MASCIONI, TONINI, BARATELLA, BONAVITA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» *aggiungere le seguenti:* «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

52.5**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» *aggiungere le seguenti:* «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.6**Respinto**

DE PETRIS

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» *aggiungere le seguenti:* «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.7**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI

Al comma 2, dopo le parole: «i contributi a carico dei fondi di cui al comma 1, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003» *aggiungere le seguenti:* «ovvero sulla base di bandi emanati dopo la stessa data.».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.8**Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non può essere inferiore» con le seguenti: «deve essere definita in relazione al settore produttivo ed alla tipologia dell'investimento ed in ogni caso non può essere superiore».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.9**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «non può essere inferiore al 50 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.10**Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Al comma 2, lettera b), sostituire, over ricorrano, le parole: «primo quinquennio» con le seguenti: «primo decennio».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.11**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «quinquennio» con le seguenti: «decennio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.12**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «non inferiore» con le seguenti: «pari».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.13**Respinto**

BETTAMIO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con riferimento agli incentivi previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano.

Al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede per l'imposto di 60 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005, mediante l'utilizzo delle disponibilità dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze di cui all'articolo 67».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.14**Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fino all'anno 2006, l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2 non può comportare per le imprese beneficiarie una riduzione, anche in termini attuariali, dei benefici rispetto a quanto previsto dalla normativa in vigore al 30 settembre 2002».

Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.15**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

*Sopprimere i commi 3 e 5.***Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).****52.16****Respinto**

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

*Sopprimere il comma 3.***Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).****52.17****Respinto**

BIANCONI, VIZZINI, FERRARA

*Sopprimere il comma 4.***Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).****52.18****Dichiarato inammissibile**

LONGHI, BATTAGLIA Giovanni, VITALI

*Sopprimere il comma 4.***52.19****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La conferenza unificata stabilisce con propria determinazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui gli enti territoriali procedono ad adeguare i propri interventi alle

disposizioni del presente articolo, assicurando l'invarianza degli effetti finanziari».

52.20

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In apposito allegato ai relativi stati di previsione è fornito un prospetto dettagliato della movimentazione dei fondi rotativi di cui al comma 1 del presente articolo».

52.21

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «disposti con le procedure di cui» inserire le seguenti: «alla legge 15 maggio 1989, n. 181, e».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.22

Respinto

BATTAGLIA Antonio

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

52.23**Respinto**

CADDEO, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, BATTAGLIA
Giovanni, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.24**Respinto**

TOIA, DATO, GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.25**Respinto**

PILONI, TREU, RIPAMONTI, MORANDO, DATO, BATTAFARANO, DI SIENA,
GRUOSSO, VIVIANI, FRANCO Vittoria, PAGANO, STANISCI, MONTAGNINO

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere: «, nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215,».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.26**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, MORANDO, CADDEO

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

52.46**Respinto**

CAVALLARO

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere il seguente inciso: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.27**Respinto**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere le seguenti: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.28**Respinto**

DE PETRIS

Al comma 5, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere le seguenti: «nonchè della legge 25 febbraio 1992, n. 215,».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.29**Respinto**

D'IPPOLITO, GIRFATTI

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.30**Respinto**

ZANOLETTI

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

52.31**Respinto**

RIGHETTI

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

52.32**Respinto**

BRUNALE, BASSO, MASCIONI, TONINI, BONAVITA, GARRAFFA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BARATELLA

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.33**Respinto**

CASTELLANI, D'AMICO, GIARETTA, SCALERA

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.34**Respinto**

BASTIANONI, SCALERA, TOIA, DATO, BAIO DOSSI, BEDIN

Al comma 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, nonchè alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, ed all'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**52.35****Respinto**

ASCIUTTI, BIANCONI, FAVARO, BARELLI

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e alla concessione di incentivi per la ricerca industriale di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297».

52.36**Respinto**

MASCIONI, TONINI, BONAVITA, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni, BASSO, BARATELLA, GARRAFFA

*Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, inoltre, ai contributi erogati nei limiti e secondi i criteri del regime *de minimis*, come definito in sede comunitaria».*

52.37**Respinto**

CAVALLARO

*Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano, inoltre, ai contributi erogati nei limiti e secondo i criteri del regime *de minimis*, come definito in sede comunitaria».*

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.38**Respinto**

BONAVITA, BASSO, BARATELLA, MASCIONI, GARRAFFA, TONINI, BRUNALE, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle misure incentivanti di cui al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

52.39**Respinto**

CAVALLARO

Al comma 5, dopo le parole: «inclusi i patti territoriali, i contratti d'area e i contratti di programma», sono aggiunte le seguenti: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle misure incentivanti di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.40**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

52.41**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La programmazione temporale di cui al precedente periodo non interviene a modificare alcuno dei termini di concessione dei contributi relativamente ai quali il CIPE abbia emanato delibere autorizzative anteriormente all'entrata in vigore della presente legge».

52.42**Respinto**

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I contributi relativi alla legge n. 215 sono totalmente a fondo perduto».

Conseguentemente, alla tabella A, concernente il fondo speciale per il finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso di parte corrente, gli importi indicati sono ridotti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 attingendo allo specifico accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**52.43****Respinto**

MUGNAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

52.44**Respinto**

MUGNAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A seguito della mancata attivazione da parte della Regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto

proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra regione. In tale caso, il presidente della Giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203».

52.45

Respinto

MUGNAI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera. In mancanza di finanziamento pubblico, il concessionario del Programma ex articolo 18 legge n. 203 del 1991 può realizzare il programma stesso, purchè egli provveda direttamente, senza diritto a ripetizione, con fondi propri a costruire l'edilizia sovvenzionata e l'edilizia agevolata fino ad un terzo di quella massima programmata originariamente, ferme rimanendo le altre condizioni di legge. In tal caso, al fine di non potenziare l'intervento, dovrà essere aumentato il numero degli alloggi di edilizia libera da realizzare, di tanto per quanto siano gli alloggi non realizzati di edilizia sovvenzionata ed agevolata».

52.0.1**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(ConSORZI per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 37 i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabi-

lito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

52.0.2

Respinto

MACONI, CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, MORANDO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(ConSORZI per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 52 i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti, allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a

carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

52.0.3

Respinto

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Consorzi per lo sviluppo economico delle piccole e medie imprese)

1. A valere sulle risorse dei fondi di cui all'articolo 37 i Ministri competenti disciplinano con propri decreti l'istituzione di consorzi per lo sviluppo economico di specifici settori di attività imprenditoriale per i settori caratterizzati da presenza diffusa di piccole imprese, che devono avere quali loro finalità la ricerca e l'innovazione tecnologica, la promozione, in Italia e all'estero, dei prodotti o dei servizi, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti allo scopo di garantire la qualità dei prodotti o dei servizi offerti dal settore di attività interessato.

2. I singoli consorzi per lo sviluppo economico sono istituiti su richiesta ed in accordo con le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato. Ai consorzi aderiscono tutte le imprese che esercitano la propria attività utilizzando i codici di attività, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, individuati dal decreto istitutivo di ciascun consorzio. Il decreto istitutivo di ciascun consorzio può prevedere la partecipazione delle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative degli imprenditori del settore interessato, determinandone le modalità.

3. I consorzi per lo sviluppo economico hanno personalità giuridica di diritto privato, non hanno fini di lucro e sono retti da statuti, approvati con decreto del Ministro competente, che devono assicurare la più ampia partecipazione, diretta o delegata, delle imprese consorziate. I consorzi per

lo sviluppo economico provvedono ai mezzi finanziari per il raggiungimento dei fini istituzionali con i proventi delle attività, i contributi dei consorziati e dalla gestione patrimoniale del fondo consortile. La misura dei contributi annui posti a carico dei consorziati non può eccedere lo 0,20 per cento del volume di affari dichiarato dal consorzio stesso, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il decreto istitutivo di ogni singolo consorzio per lo sviluppo determina la misura della quota di adesione a carico dei consorziati; la quota di adesione ed i contributi versati sono deducibili ai fini dell'imposta sul reddito.

4. Gli eventuali avanzi di gestione accantonati dai consorzi per lo sviluppo economico nelle riserve costituenti il loro patrimonio netto non concorrono alla formazione del reddito a condizione che sia rispettato il divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, ai consorziati, anche nel caso di scioglimento dei consorzi.

5. Lo scioglimento di un consorzio per lo sviluppo economico può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria del consorzio stesso o stabilito con apposito decreto dal Ministro competente. L'eventuale patrimonio residuo, risultante dalla liquidazione del consorzio, è devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.0.4

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sportelli per lo Sviluppo)

1. Al fine di integrare le funzioni amministrative con i servizi di attrazione degli investimenti, di accompagnamento dei processi di localizzazione produttiva e di promozione del territorio, il Dipartimento per la Funzione Pubblica, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per le Attività Produttive, promuove la trasformazione degli Sportelli Unici per le Attività Produttive in Sportelli per lo Sviluppo. Il CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, dispone il finanziamento di specifici programmi pluriennali per la promozione degli Sportelli per lo Sviluppo e per la loro integrazione in una rete nazionale. La società Sviluppo Italia, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nell'ambito delle funzioni di attrazione degli investimenti e di promozione dello sviluppo locale, d'intesa con le Regioni, sostiene la costi-

tuzione e l'implementazione della rete degli Sportelli per lo Sviluppo e ne coordina il funzionamento».

52.0.5

Respinto

BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Programmi per l'attrazione di investimenti)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero delle Attività Produttive e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, delibera i criteri e le modalità di riferimento per la gestione e la concessione delle agevolazioni da riferire a programmi per l'attrazione di investimenti, approvati dal medesimo Comitato, nonché per l'attribuzione di specifiche risorse, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

52.0.6

Respinto

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Politiche di distretto)

1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministero delle attività produttive con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese di cui al comma 1 dell'articolo 52 della legge n. 488 del 1998, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

52.0.7

Respinto

CADDEO, RIPAMONTI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, CASTELLANI, D'AMICO, MORANDO, GIARETTA, STANISCI, GARRAFFA, IOVENE, PASCARELLA

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Incentivi al credito cooperativo nel Mezzogiorno)

1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del decreto legislativo n. 385 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni costituite fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in particolare la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese.

E, di conseguenza, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 6.000;
2004: - 4.500;
2005: - 3.000.

52.0.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art.52-bis.

(Interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico)

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medi imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è autorizzata la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2003 a favore delle regioni interessate. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzie disciplinati da ciascuna regione finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante.

2. A ciascuna regione è attribuita una quota dello stanziamento di cui al comma 1 calcolato in proporzione al peso della filiera automobilistica di riferimento rispetto al complesso del sistema produttivo regionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**52.0.9****Respinto**

MENARDI, MASSUCCO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di euro a favore delle regioni.

2. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

52.0.10**Respinto**

PIANETTA, MANFREDI, MALAN

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sostegno della filiera produttiva del settore automobilistico)

1. Al fine di garantire interventi urgenti a sostegno del sistema delle piccole e medie imprese della filiera produttiva del settore automobilistico è stanziata la somma di 50 milioni di euro a favore delle Regioni interessate.

2. Lo stanziamento è destinato alla costituzione di fondi di garanzia, disciplinati da ciascuna Regione interessata, finalizzati a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese della filiera produttiva dell'auto per operazioni bancarie connesse al capitale circolante».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

52.0.11**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Estensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria alle piccole e medie imprese)

1. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge n. 233 del 1991 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

52.0.12**Respinto**

MACONI, GARRAFFA, RIPAMONTI, SCALERA, CHIUSOLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GIARETTA, BARATELLA BATTAGLIA GIOVANNI, ROTONDO, MONTALBANO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Estensione del trattamento di Cassa integrazione straordinaria alle piccole e medie imprese)

1. Al fine di consentire processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione produttiva nei distretti industriali, le misure contenute nella legge n. 233 del 1991 in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria e di indennità di mobilità sono estese ai distretti industriali individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 36 della legge n. 317 del 1991 e sono applicabili a singole imprese o a gruppi di esse indipendentemente dal numero degli addetti di ciascuna impresa».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).**52.0.13****Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASSIGLI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure per il trasferimento tecnologico alle imprese)

1. In aggiunta alle risorse del Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui alla legge 448 del 1998, sono stanziati 200 milioni di euro per ognuno degli anni 2003, 2004 e 2005 destinati al finanziamento del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica. Detti importi sono finalizzati al rifinanziamento delle misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali di cui all'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono incrementati, a far data dal 1° gennaio 2003, nella misura del 30 per cento. La percentuale di cui alla lettera *b)* dell'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevata, a far data dal 10 gennaio 2003, al 75 per cento. 3. E escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 75 per cento del volume degli investimenti in formazione e sviluppo di professionalità qualificate per supportare la crescita del trasferimento di conoscenze tecnologiche dall'ambito della ricerca scientifica a quello della ricerca applicata a fini di sfruttamento commerciale da parte dell'impresa, realizzati dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2003 I criteri per l'applicazione delle norme di cui al presente comma sono stabiliti con provvedimento amministrativo del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le attività produttive».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.0.14

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

52.0.15**Respinto**

CHIUSOLI, MACONI, RIPAMONTI, CADDEO, PASSIGLI, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, MORANDO, GARRAFFA, BARATELLA

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)

1. In aggiunta ai conferimenti di cui all'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per le finalità di cui al medesimo articolo, al Fondo previsto dall'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, la somma di 200 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

52.0.16**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Per gli anni 2003, 2004 e 2005 le misure di incentivo all'autoimpiego, i cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione annua.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

52.0.50/1**Respinto**

EUFEMI

All'emendamento 52.0.50, dopo l'articolo 52-bis, inserire il seguente:

«Art. 52-ter.

(Mutui per interventi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego)

1. Per gli interventi a titolo di mutuo agevolato a favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 è concesso un contributo, esente da qualunque imposta o tributo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, a 30 milioni di euro per l'anno 2004 e a 45 milioni di euro per l'anno 2005, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri per interessi derivanti dai mutui che Sviluppo Italia S.p.A. può contrarre sul mercato, e/o derivanti dall'emissione di prestiti obbligazionari emessi dalla medesima Sviluppo Italia.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva di cui al comma 1 del precedente articolo 42.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, anche con riferimento all'articolo 42, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate».

52.0.50**Accolto**

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Con delibera del CIPE, da adottare su proposta del Ministro delle attività produttive, può essere disposto che gli interventi di promozione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, siano effettuati anche in aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale, diverse da quelle individuate ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge n. 120 del 1989 con notevoli ripercussioni sull'economia locale.

2. Il programma di promozione imprenditoriale ed attrazione degli investimenti nel settore delle industrie e dei servizi nelle aree individuati dal CIPE ai sensi del comma 1, predisposto da Sviluppo Italia SpA, su direttive del Ministero delle attività produttive, approvato dallo stesso Ministero, è finalizzato in primo luogo alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, nonché allo sviluppo del tessuto economico locale, attraverso il ricorso ad attività sostitutive, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

3. Al fine di effettuare il monitoraggio dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi agevolativi, Sviluppo Italia Spa trasmette annualmente al Ministero delle attività produttive, che riferisce al CIPE, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 1 redatto sulla base dei criteri stabiliti dal Ministero delle attività produttive.

4. L'entrata in vigore dell'estensione di cui al comma 1 è subordinato all'approvazione da parte della Commissione europea».

52.x

Dichiarato inammissibile

SALERNO, BONATESTA, BEVILACQUA, PACE, PEDRIZZI

Il comma 2, dell'articolo 52, viene così modificato:

«alla fine del primo aliena, dopo le parole: «legge 19 dicembre 1992, n. 488» aggiungere le seguenti: «alla legge 25 febbraio 1992, n. 215».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

Art. 53.

53.1

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Sopprimere l'articolo 53.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

53.2

Respinto

BARATELLA, CHIUSOLI, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni,» con le seguenti: «100 milioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

53.3

Respinto

MINARDO

Al comma 1, dopo le seguenti parole: «imprese commerciali» aggiungere le seguenti: «aziende agricole e zootecniche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

53.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la parola: «intesa».

53.5**Respinto**

MINARDO

Al comma 2, in fine dopo le parole: «imprese commerciali» aggiungere le seguenti: «e dei furti e degli abigeati in danno delle imprese agricole e zootecniche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

53.6**Respinto**

MINARDO

Alla fine del comma 2, lettera a) aggiungere: «azienda agricole e zootecniche».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

53.7**Respinto**

BARATELLA, GARRAFFA, CHIUSOLI, MACONI, CADDEO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

53.8**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

53.9**Respinto**

GIARETTA, SCALERA, BASTIANONI, BEDIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incentivo si applica anche ai costi sostenuti per le spese di investimento per la riqualificazione e il potenziamento dei sistemi e degli apparati di sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali ubicate nelle aree del territorio nazionale a maggiore incidenza di fenomeni di criminalità e microcriminalità, individuate annualmente, con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro il 31 maggio, nonché per le spese relative alla copertura degli oneri correnti del servizio cosiddetto di cassa continua, a cura di apposito istituto di vigilanza"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

Art. 54.**54.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.2**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 1.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.3**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI,
PIZZINATO

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritaria-
mente».*

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per
cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenzia-
mento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo».

54.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della linea ferroviaria Messina-Palermo».

54.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Infrastrutture Spa destina una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui al comma 1 al potenziamento ed ammodernamento della dorsale adriatica».

54.6**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «prioritariamente».

54.7**Respinto**

EUFEMI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «anche attraverso la costituzione di uno o più patrimoni separati, finanzia prioritariamente rispetto ad altri interventi dalla stessa posti in essere»;

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «nei confronti di Infrastrutture Spa»;

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «nei confronti di Infrastrutture Spa»;

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: «nei confronti di Infrastrutture Spa»;

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).**54.8****Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA GIOVANNI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» *con le seguenti:* «per il potenziamento e l'ammmodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.9**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» *con le seguenti:* «per il potenziamento e l'ammmodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.10**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» con le seguenti: «per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «per la realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il Sistema alta velocità/alta capacità, anche al fine di ridurre la quota a carico dello Stato» con le seguenti: «per il potenziamento e l'ammodernamento della rete ferroviaria nazionale».

54.12**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «la realizzazione dell'infrastruttura ferroviaria» fino alla fine del periodo con le seguenti: «l'ammodernamento e il potenziamento dei nodi metropolitani ferroviari».

54.13**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «per la realizzazione della infrastruttura» fino a: «capacità» con le seguenti: «per le infrastrutture previste dal contratto di Programma 2001-2005 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le Ferrovie dello Stato Spa».

54.14**Respinto**

TAROLLI, CICCANTI, BERGAMO, BOREA, CALLEGARO, CHERCHI, CIRAMI, COMPAGNA, CUTRUFO, DANZI, EUFEMI, FORLANI, FORTE, GABURRO, GUBERT, IERVOLINO, MAFFIOLI, MAGRI, MELELEO, MONCADA, PELLEGRINO, RONCONI, SODANO, SUDANO, TREMATERRA, TUNIS, ZANOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «nonchè per i trasferimenti agli enti locali competenti destinati alla ristrutturazione e messa a norma degli istituti scolastici».

54.15**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «limitatamente al progetto della linea Torino-Milano-Napoli».

54.16**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «sistema alta velocità/alta capacità» aggiungere le seguenti: «limitatamente al progetto della linea Milano-Napoli».

54.17**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.18**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.19**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.20**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.21**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «onere per il servizio della parte del debito» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo di 500 milioni di euro».

54.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È sospesa la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Novara-Torino. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per il potenziamento ed il miglioramento della rete ferroviaria della regione Piemonte, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci ed alla contestuale riduzione del trasporto delle merci su gomma, in particolare attraverso i valichi alpini».

54.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È sospesa la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Novara-Torino. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per il potenziamento ed il miglioramento della rete ferroviaria della regione Piemonte, nonché per la realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci ed alla contestuale riduzione del trasporto delle merci su gomma, in particolare attraverso i valichi alpini».

54.24**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 2.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.25**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua interezza o anche

solo per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema alta velocità/alta capacità», il nuovo concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il debito residuo e subentra nei relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal concedente al precedente concessionario per l'utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo. Lo Stato garantisce il debito residuo fino al rilascio della nuova concessione».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

54.26

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.27

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.28

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 3.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.30**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per la parte relativa» fino alla fine del comma.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.31**Respinto**

EUFEMI

Sopprimere il comma 4.

54.32**Respinto**

BATTAGLIA Antonio

Sopprimere il comma 4.

54.33**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 4.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.34**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «del "sistema alta velocità/alta capacità"» con le seguenti: «delle infrastrutture finanziate da Ispa».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.35**Respinto**

VERALDI

Al comma 4, a seguito delle parole: «sistema alta velocità/alta capacità sono destinati» sopprimere la parola: «prioritariamente».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.36**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sopprimere le parole da: «su di essi» fino alla fine del comma.

54.37**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «su di essi» con le seguenti: «sul 50 per cento di essi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.38**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire le parole: «non sono» con le seguenti: «sono comunque».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.39**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo le parole: «fino all'estinzione» aggiungere le seguenti: «del 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.40**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere il comma 5.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.41**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI, LAURO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è autorizzato a compensare gli oneri della manutenzione dell'infrastruttura nel suo complesso e degli interessi intercalari relativi ai capitali di credito acquisiti dalla Treno Alta Velocità - T.A.V. S.p.A. attraverso l'utilizzo del Fondo di ristrutturazione di cui all'articolo 43, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 o fondi analoghi».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.42**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «autorizzato» aggiungere le seguenti: «per il solo anno 2003».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.43**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «compensare» aggiungere le seguenti: «fino ad un massimo del 30 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.44**Respinto**

DANIELI Paolo

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interessi, rispetto al contributo annuo concesso alla Regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla Regione del Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

54.45**Ritirato (v. testo 2)**

IZZO

Al comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su gomma di passeggeri in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

5-ter. Per le unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammoder-

namento e riqualificazione che comporta l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E", "Rete Ferroviaria Italiana SpA" procede al frazionamento e alle relative denunce catastali, non appena suscettive di autonomia funzionale e reddituale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi stessi. Per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le predette attività devono essere compiute entro il 31 dicembre 2003.

5-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/Km, desunto dal Conto Nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.45 (testo 2)

Respinto

Izzo

Al comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166 si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su gomma di passeggeri in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385».

5-ter. Per le unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione che comporta l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E", "Rete Ferroviaria Italiana SpA" procede al frazionamento e alle relative denunce catastali, non appena suscettive di autonomia funzionale e reddituale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi stessi. Per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le predette attività devono essere compiute entro il 31 dicembre 2003.

5-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

"*c-bis)* per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/Km, desunto dal Conto Nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione».

54.46

Respinto

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Le somme rese disponibili, conseguentemente alla riduzione dei tassi di interesse, rispetto al contributo annuo concesso alla Regione del Veneto con deliberazione CIPE del 21 dicembre 1995 a valere sulle risorse di cui all'articolo 10 delle legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono riassegnate alla Regione del Veneto per il finanziamento del secondo lotto del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.47

Respinto

FERRARA, ZORZOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«*5-bis.* La concessione di costruzione e gestione di appalti pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, non costituisce operazione permutativa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.48**Respinto**

FLAMMIA, BRUTTI Paolo

Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Allo scopo di assicurare il finanziamento necessario per il completamento, da parte delle FFSS, del raddoppio della tratta ferroviaria Caserta-Foggia, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti d'impegno quindicennali per 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e relativi limiti di impegno, nella stessa misura.

54.49**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il concorso al finanziamento dell'elettrificazione ed ammodernamento da parte delle FFSS della tratta ferroviaria Reggio Calabria-Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a contrarre limiti di impegno quindicennali per 20 milioni di euro a decorrere dal 2003».

Compensazioni del Gruppo Democratici di sinistra-L'Ulivo.**54.50****Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per la direzione dell'Esercizio della nuova Funivia di Camigliatello Silano e per quelle di Ciricilla e Loriga è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare, al gestore delle Funivie medesime, Società di servizi di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria Srl».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.51**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la trasformazione della tratta ferroviaria Catanzaro Lido – Soveria Mannelli delle Ferrovie della Calabria Srl in "metropolitana leggera di superficie" (ad eccezione delle opere previste nel PRUSST della Città di Catanzaro) è autorizzata la spesa di 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare alla Società di servizi di trasporto pubblico Ferrovie della Calabria Srl».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.52****Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare le risorse del fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge 166 del 2000 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di 13 milioni di euro per l'anno 2003 e di 5 milioni di euro per gli anni 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.0.1****Dichiarato inammissibile, limitatamente ai commi 8-11. Respinta la restante parte**

D'IPPOLITO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo

n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per

l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.2

Dichiarato inammissibile

BIANCONI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni

singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comuni di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

54.0.3**Dichiarato inammissibile**

GABURRO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto

sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

54.0.4**Dichiarato inammissibile**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.**

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto

sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regioni statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

54.0.5**Respinto**

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, BRUNALE, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)*

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto

sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.6**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto

sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle

ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.7

Respinto

SCALERA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma

che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.8

Respinto

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dal-

l'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa

di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.9

Respinto

CURTO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di inve-

stimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi".

14. Sono erogate alle regionia statuto ordinario, con le procedure previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 11 della legge 3 agosto 2002, n. 166, tutte le risorse stanziare per il risanamento ed il potenziamento delle ferrovie esercenti i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A decorrere dalla stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, per le risorse finanziarie che ne sono oggetto, cessa di avere efficacia ogni procedura finalizzata al loro utilizzo diversa da quella prevista al precedente comma 1».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

54.0.10**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in concessione ed in gestione commissariale governativa e di Ferrovie esercite dalle società costituite ex articolo 31 della legge 17 maggio 1999, n. 144)

1. Entro il 30 giugno 2003 si provvede alla revisione del piano di riparto delle risorse attribuite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, in funzione del fabbisogno per lo svolgimento dei servizi determinato sulla base degli accordi di programma sottoscritti ai sensi degli articoli 8 e 12 dello stesso decreto legislativo n. 422 del 1997, e successive modificazioni, incrementato del tasso d'inflazione programmato per il periodo 2001-2003. L'accertamento del fabbisogno è effettuato a mezzo dei Comitati di monitoraggio, istituiti presso ogni singola regione in attuazione dei suddetti accordi di programma che provvedono altresì a verificare la destinazione dell'eventuale eccedenza di risorse trasferite per gli anni 2001 e 2002 ad azioni di miglioramento qualitativo e/o quantitativo dei servizi.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 il monte risorse, destinato allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, già ripartito con il D.P.C.M. del 16 novembre 2000 è incrementato a decorrere dall'anno 2003 dell'importo di 45 milioni di euro a titolo di aggiornamento a tutto il 2003.

3. A decorrere dal 2004 il riconoscimento del tasso di inflazione programmato sui trasferimenti da operarsi in favore delle singole regioni è subordinato alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 8 comma 5 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

4. Le risorse trasferite alle regioni per i servizi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dai Comitati allo scopo costituiti presso ogni singola regione, possono essere incrementate per far fronte agli oneri per lo svolgimento di servizi aggiuntivi connessi con la realizzazione di investimenti infrastrutturali finanziati anche parzialmente con fondi statali. Per far fronte agli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa massima complessiva di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, da aggiornarsi annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione. Per l'attribuzione delle risorse il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ciascun anno di concerto con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze procede alla predisposizione di un piano di riparto sulla base dei dati forniti dai Comitati di cui al presente comma. Nell'ambito del piano di riparto delle risorse aggiuntive, i costi del trasporto, al netto di quelli di infrastruttura, non potranno essere presi in considerazione in misura superiore al 65 per cento dell'ammontare preventivato.

5. Per far fronte agli oneri pregressi derivanti da contenziosi relativi a fatti o atti antecedenti al 31 dicembre 2000 in cui siano parti le società subentrate, ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999, alle gestioni commissariali governative di servizi ferroviari e le società concessionarie di servizi ferroviari diverse da R.F.I. S.p.A. e Trenitalia S.p.A., che non trovino copertura nelle risorse già recate dall'articolo 145 comma 30 della legge n. 388 del 2000, è autorizzata la spesa complessiva di 75 milioni di euro di cui 5 per l'anno 2003, e 35 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a rimborsare ai soggetti di cui al comma 5 gli oneri dagli stessi sostenuti, nei limiti della riconducibilità delle spese a liti per fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000, ancorché manifestatesi successivamente, procedendo, per l'utilizzo delle risorse recate dall'articolo 145, comma 30 della legge n. 388 del 2000, alle eventuali variazioni del riparto delle risorse già effettuato in funzione delle necessità di ciascuna azienda.

7. In deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente, le risorse recate dal precedente comma 5 non impegnate al termine di ciascun esercizio vanno ad incrementare lo stanziamento previsto per l'anno successivo.

8. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 15,5 milioni di euro, da destinare alla copertura degli oneri per capitale ed interessi per mutui da contrarsi per la conclusione dei programmi di investimento delle società costituite ex articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e delle ferrovie in concessione previsti dagli Accordi di Programma sottoscritti ex articolo 8 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

9. Per far fronte alle occorrenze finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi sulla rete delle Ferrovie Nord Milano previsti dall'Accordo di Programma Quadro sull'accessibilità a Malpensa 2000 e alla realizzazione del collegamento Volla-Stazione A.V. Campania Afragola della ferrovia Circumvesuviana S.r.l., stimate rispettivamente in 131,7 milioni di euro ed in 31 milioni di euro, è autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 16,2 milioni di euro.

10. È autorizzato a decorrere dal 2003 un limite d'impegno quindicennale di 7,5 milioni di euro per l'accensione di mutui finalizzati al rinnovo del parco autobus, adibito dalle società costituite ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 144 del 1999 e dalle ferrovie in gestione commissariale governativa, allo svolgimento di servizi sostitutivi e/o integrativi già in essere alla data del 31 dicembre 2000.

11. È autorizzato a decorrere dal 2004 un limite d'impegno quindicennale di 1,5 MEURO euro da destinare alla copertura degli oneri per capitali ed interessi per mutui da contrarsi per l'ammodernamento delle

ferrovie in gestione commissariale governativa ed in concessione ancora di competenza statale diverse da R.F.I. S.p.A. e TRENITALIA S.p.A.

12. L'erogazione delle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, fatta eccezione di quelle di cui al comma 11, nonché di quelle di cui al comma 10 destinate alle ferrovie in gestione commissariale governativa, avverrà con le medesime modalità previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 422 del 1997.

13. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"7. Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2003, di concerto con il Ministro dell'economia da sottoporre al parere della Conferenza Stato-Regioni saranno individuati:

a) criteri univoci da applicarsi ai fini della verifica del raggiungimento per i servizi ferroviari del rapporto minimo dello 0,35 tra ricavi del traffico e costi operativi del trasporto al netto di quelli di infrastruttura;

b) tempi e modalità per consentire il superamento di eventuali squilibri gestionali che non permettano il rispetto del predetto parametro, avendo cura di individuare soluzioni improntate a salvaguardare la continuità e la regolarità dei servizi"».

54.0.11

Respinto

MENARDI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano esclusivamente ai servizi di trasporto pubblico su gomma di passeggeri in ambito locale di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

2. Per le unità immobiliari facenti attualmente parte dei complessi di stazione ferroviaria, oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione che comportano l'attribuzione di categoria catastale diversa dalla "E", "Rete Ferroviaria italiana SpA" procede al frazionamento e alle relative denunce catastali, non appena suscettive di autonomia funzionale e reddituale, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ultimazione degli interventi stessi. Per gli interventi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, le predette attività devono essere compiute entro il 31 dicembre 2003.

3. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, nell'articolo 48, comma 4, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

"*c-bis*) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/km, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione viene emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione"».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

54.0.12

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Al comma 7 del decreto legge 6 settembre 2002, convertito con legge 31 ottobre 2002, n. 246, aggiungere il seguente:

"*7-bis*. Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successivi ri-finanziamenti disposti con la legge 28 dicembre 1995, n. 550, con l'articolo 1 del decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito con legge 4 dicembre 1996, n. 611, con la legge 27 dicembre 1997, n. 450, con l'articolo 10 comma 2 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con la legge 27 febbraio 1998, n. 30, con l'articolo 3 comma 4 della legge 18 giugno 1998, n. 194, con l'articolo 50 comma 1 lettera *a*) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'articolo 13 commi 1 e 2 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, con l'articolo 54 comma 1, tabella 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e con l'articolo 144 comma 1 tabella 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

54.0.13**Respinto**

FERRARA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attivazione dei servizi aggiuntivi di collegamento ferroviario fra Palermo e l'aeroporto Falcone Borsellino, nonché dal completamento di fasi funzionali di opere di potenziamento infrastrutturale e di riqualificazione tecnologica del nodo ferroviario di Palermo è previsto, per l'anno 2003, un incremento pari a euro 5.126.570 della dotazione finanziaria già stanziata, per le regioni a statuto speciale, a copertura del contratto di servizio nazionale 2002-2003 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Trenitalia S.p.A.

2. La maggiore assegnazione di cui al precedente comma è ulteriormente incrementata, con la stessa decorrenza di una somma pari a euro 5.497,513 per consentire alla Società Trenitalia S.p.A. una riprogrammazione dell'offerta di servizi regionali sulle due direttrici fondamentali siciliane, PA-ME-CT-SR in una logica più articolata che ricomprenda anche le fasce orarie dove risulti in atto particolarmente deficitaria».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.14**Respinto**

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, RUVOLO, SALZANO, FRAU

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Periodo di transizione per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia)

1. Al fine di garantire il completamento degli interventi di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza della rete, necessari per la messa a gara dei servizi di trasporto pubblico locale a mezzo ferrovia, il termine del periodo transitorio di affidamento diretto di tali servizi ai soggetti di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, può essere dalle regioni posticipato di otto anni, nel caso in cui il gestore dei servizi di trasporto sia anche gestore della rete e su

di essa siano in corso di esecuzione investimenti pubblici per interventi di ammodernamento e di messa a norma; nell'affidamento diretto dei servizi ferroviari sono compresi anche quelli automobilistici integrativi, affidati allo stesso gestore».

54.0.15**Respinto**

MONTAGNINO, GARAFFA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Per il completamento degli interventi relativi al raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina e della linea ferroviaria Messina-Catania-Siracusa è autorizzata, per il triennio 2003-2005 la spesa complessiva di euro 2,3 miliardi, così ripartita (Milioni di euro):

tratta Castelbuono-Patti:

2003: 100;

2004: 350;

2005: 1.300;

tratta Messina-Siracusa:

2003: 150;

2004: 400;

2005: - ».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.16**Respinto**

FIRRARELLO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Disposizioni in materia di Ferrovie in gestione commissariale governativa nella regione Sicilia e Sardegna)

1. Nella mora del completamento delle opere finanziate con leggi statali e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2008, la ferrovia Circumetnea,

le Ferrovie Meridionali Sarde e le Ferrovie della Sardegna rimangono in regime di gestione commissariale governativa».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

54.0.17

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Agli Ufficiali, ai Sottufficiali ed ai Volontari di Truppa in servizio permanente trasferiti d'autorità senza diritto alle indennità previste dalla legge 29 marzo 2001, n. 86, ovvero inviati in prima assegnazione ai reparti, qualora non risultino assegnatari degli alloggi di servizio, compete il rimborso della differenza tra il canone riportato sul formale contratto di locazione o su fattura quietanzata ed il canone dovuto per il predetto alloggio in base ai decreti di cui all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, riguardanti rispettivamente gli alloggi di servizio transitori e quelli connessi con l'incarico.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto fino ad un importo massimo di 550 euro mensili per gli assegnatari degli alloggi AST, e di 750 euro mensili per gli assegnatari degli alloggi ASI, rivalutabile ogni 2 anni, per un periodo non superiore a 6 anni per alloggi di servizio temporanei e per la durata dell'incarico per gli alloggi di servizio connessi con l'incarico medesimo. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le spese per il trasporto dei mobili e delle masserizie in caso di passaggio, disposto dall'amministrazione, da un alloggio di servizio ad un alloggio privato e viceversa sono a carico dell'amministrazione medesima, anche se effettuato nell'ambito di uno stesso Comune».

"Conseguentemente sono stanziati a tal fine le somme di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.18**Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Interventi straordinari per le Forze Armate)*

1. Nel quadro delle azioni intese ad incrementare le capacità del 7° Reggimento NBC di Civitavecchia e della Scuola Interforze per la Difesa NBC di Rieti, nei settori della rilevazione bonifica dalla minaccia nucleare, batteriologica e chimica, il Ministero della difesa è autorizzato alla tempestiva acquisizione di apparati di comunicazione e di apparati per la difesa nucleare biologica e chimica. In relazione all'acquisizione dei beni indicati, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, gli Stati Maggiori di Forza Armata, e per essi i competenti Ispettorati di Forza Armata, sono autorizzati a disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa».

Conseguentemente è stanziata a tal fine la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**54.0.19****Respinto**

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Interventi straordinari per le Forze Armate)*

1. Nel quadro delle azioni intese ad incrementare le capacità di visione notturna del 4° Reggimento Alpini Paracadutisti il Ministero della difesa è autorizzato al tempestivo acquisto di apparati per la visione notturna a medio - lungo raggio e di apparati a camera termica per la sorveglianza. In relazione all'acquisizione dei beni indicati accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, gli stadi maggiori di Forza Armata e per essi i competenti Ispettorati di Forza Armata, sono autorizzati a disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa».

Conseguentemente è stanziata a tal fine la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.20

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di consentire la piena assegnazione delle risorse umane necessarie alla completa capacità operativa del Comando di Corpo d'Armata di reazione rapida di Solbiate Olona, nella provincia di Varese il Ministero della difesa è autorizzato a realizzare con tempestività un programma di costruzione di alloggi di servizio da destinare al personale militare anche multinazionale».

Conseguentemente è stanziata a tal fine la somma di 40 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.21

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di consentire con tempestività ed urgenza l'adeguamento delle capacità operative del Poligono Sperimentale e di Addestramento interforze del Salto di Quirra rendendole competitive con quelle di analoghe strutture esistenti in Europa, il Ministero della difesa è autorizzato a realizzare un articolato programma di ammodernamento e potenziamento del

Poligono e di miglioramento delle condizioni di lavoro e del benessere del personale ivi operante».

Conseguentemente sono stanziati le somme di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.22

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di dare continuità agli accordi intercorsi tra il Comando militare autonomo della Sardegna e la Regione Sardegna per gli indennizzi ai pescatori derivanti dalle attività di esercitazione militare messe in atto nel Poligono di Capo Teulada è stanziata la somma di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 finalizzata anche alla soluzione dei contenziosi in atto e all'estensione dell'indennizzo agli aventi diritto anche in qualità di proprietari delle barche da pesca».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.23

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, PIZZINATO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Nel quadro delle attività connesse con l'implementazione delle capacità logistiche delle Forze Armate, assume priorità la realizzazione di hangar per la manutenzione ed il ricovero degli elicotteri NH-90, presso

le basi di volo della Cavalleria dell'aria dell'Esercito dislocate nelle località di Venaria Reale in provincia di Torino, Casarza della delizia, in provincia di Pordenone, Bologna, Rimini e Viterbo».

Conseguentemente è stanziata a tal fine la somma di 40 milioni di euro per l'anno 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.24

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, CADDEO

Dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi straordinari per le Forze Armate)

1. Al fine di determinare il necessario riequilibrio della presenza dell'Esercito sul territorio a fronte delle mutate esigenze di sicurezza assume rilevanza la realizzazione di un nuovo insediamento militare in località Cutro nella provincia di Crotone».

Conseguentemente sono stanziati a tal fine le somme di:

30 milioni di euro per l'anno 2003;

40 milioni di euro per l'anno 2004.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.25**Respinto**

BIANCONI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.26**Respinto**

GABURRO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.27**Respinto**

CREMA, MARINI, DEL TURCO, CASILLO, LABELLARTE, MANIERI, BUDIN, BASSO, FABRIS

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.28**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.29**Respinto**

CAMBURSANO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.0.30****Respinto**

CURTO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.31**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**54.0.32****Respinto**

VISERTA COSTANTINI, MONTALBANO, BRUTTI Paolo, BRUNALE, CADDEO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma 7-bis. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera a), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

54.0.33**Respinto**

SCALERA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.34**Respinto**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Interventi nel settore del trasporto del trasporto rapido di massa)

1. Al comma 7 del decreto-legge 194 convertito con legge aggiungere il seguente: comma *7-bis*. "Le risorse finanziarie disponibili al 5 settembre 2002 di cui agli articoli 9 e 10 della legge 211/92, e successivi rifinanziamenti disposti con LF 550/95, DL 517/96, convertito con legge 611/96, (art. 1), LF 450/97, DL 457/97, convertito con legge 30/98, (art. 10 co. 2), L. 194/98 (art. 3 co. 4), LF 448/98 (art. 50 co. 1 lettera *a*), L. 472/99 (art. 13 co. 1 e 2), LF. 488/99 (art. 54 co. 1 tabella 3) e LF 388/00 (art. 144 co. 1 tabella 1) sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

54.0.35**Respinto**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Interventi su rete ferroviaria nazionale)*

1. Per l'ammodernamento della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

54.0.36**Respinto**

GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Interventi su rete ferroviaria)*

1. Per l'ammodernamento della rete ferroviaria - Sicignano-Lagonegro sono stanziati nel triennio 2003-2005, 10 milioni di euro per ciascun anno».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 55.**55.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**55.2****Respinto**

EUFEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Interventi stradali*). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è trasferita all'ANAS Società per azioni, di seguito denominata ANAs Spa, in conto aumento del capitale sociale, la proprietà della rete stradale ed autostradale nazionale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 e successive modificazioni. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. La dichiarazione prevista dall'articolo 829, primo comma del codice civile è effettuata da ANAS Spa, sentito il ministero dell'Economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La pubblicazione della dichiarazione di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di tutti gli adempimenti previsti dalla legge ed in specie di quelli previsti presso gli Uffici del territorio. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-*ter*. Costituiscono altresì patrimonio dell'ANAS Spa i beni mobili iscritti a bilancio al 31 dicembre 2002, nonché i beni immobili, diversi dalle strade, comunque utilizzati o nella disponibilità dell'ANAS alla

data dell'assemblea di cui al comma 7, e iscritti in inventario al 31 dicembre 2003. L'elenco costituisce titolo per la trascrizione ed è parte integrante del bilancio societario. Sono abrogati i commi 115-118 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

1-quater. Nella qualità di componente patrimoniale sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad ANAS Spa i residui attivi e passivi iscritti nel bilancio dell'Ente nazionale per le strade al 31 dicembre 2001. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di erogazione.

1-quinquies. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio nettopatrimonio, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1-bis.* e del valore dei residui attivi e passivi di cui al comma *1-quater* dovuto all'ANAS Spa. È escluso dal fondo il valore dei beni mobili e immobili comunque utilizzati dall'ANAS alla data dell'assemblea di cui al comma 7. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, ai nuovi investimenti nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione aziendale";

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera da *a)* a *g)*, *nonchè l)* del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

c) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importo di cui ai commi *1-bis*, *1-ter* e *1-quater*, nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'ente ed al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziarie con il contributo dello Stato sulla base delle leggi finanziarie pertinenti. All'ANAS Spa si applica la normativa prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modifiche ed integrazioni";

d) al comma 6 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del consiglio dei ministri";

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10 Agli atti ed alle operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria, di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";

f) è aggiunto, infine, il seguente comma:

12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammontare del debito".

g) al secondo periodo del comma 11 sono soppresse le parole da "ai sensi" fino alla fine del periodo».

Compensazione del senatore Eufemi (v. emend. 2.139).

55.3

Respinto

GRILLO, CICOLANI, CHIRILLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55. - (*Interventi stradali*). - 1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l'altro la trasformazione dell'ANAS in società per azioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, trasferita all'ANAS società per azioni, di seguito denominata ANAS Spa, in conto aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni. La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al primo periodo produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile in favore dell'ANAS Spa, nonchè effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. La dichiarazione prevista dall'articolo 829, primo comma del codice civile è effettuata da ANAS Spa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. Il trasferimento non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della società sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del codice civile.

1-ter. Costituiscono altresì patrimonio dell'ANAS Spa i beni mobili iscritti a bilancio al 31 dicembre 2002, nonchè i beni immobili, diversi dalle strade comunque utilizzati o nella disponibilità dell'ANAS alla

data dell'assemblea di cui al comma 7, e iscritti in inventario al 31 dicembre 2003. L'elenco costituisce titolo per la trascrizione ed è parte integrante del bilancio societario. Sono abrogati i commi 115-118 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze conferisce all'ANAS Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, ('in tutto o in parte' soppresso) l'ammontare dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa medesima e in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato l'importo da conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.

1-quinquies. L'ANAS Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimonio, un fondo speciale di importo pari alla somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di interesse nazionale di cui al comma *1-bis* e del valore dei residui passivi dovuto all'ANAS Spa di cui al comma *1-quater*. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, ai nuovi investimenti nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione aziendale";

b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "All'ANAS Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito denominata concessione, i compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera da *a)* a *g)*, nonché del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

c) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;

d) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente ed al valore delle spese per investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato sulla base delle leggi finanziarie pertinenti. All'Anas Spa si applica la normativa prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modifiche ed integrazioni;

e) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le azioni sono inalienabili ed attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri";

f) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell'ANAS in società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nell'interpretazione autentica di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75";

g) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale per le strade in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono da intendere a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'ammortamento del debito"».

55.4

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-bis».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.6

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso: «1-bis», sostituire le parole da: «Con decreto del Ministro» fino a: «e dei trasporti» con le seguenti: «Con decreto interministeriale dei Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti».

55.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso: «1-bis», dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la manutenzione della rete di pertinenza dell'ANAS spa, lo Stato dispone un adeguato apporto annuale al capitale sociale di ANAS spa tramite il capitolo 7372 "Apporto al capitale sociale dell'ANAS" dell'UPB 3.2.3.48 - ANAS».

55.8**Respinto**

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 1, lettera a), al capoverso 1-bis, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La dichiarazione prevista dall'articolo 829, primo comma, del codice civile è effettuata da ANAS Spa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-bis. Costituiscono altresì patrimonio dell'ANAS Spa i beni mobili iscritti a bilancio al 31 dicembre 2002, nonché i beni immobili, diversi dalle strade, comunque utilizzati o nella disponibilità dell'ANAS alla data dell'assemblea di cui al comma 7, e iscritti in inventario al 31 dicembre 2003. L'elenco costituisce titolo per la trascrizione ed è parte integrante del bilancio societario. Sono abrogati i commi 115-118 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996».

55.9**Ritirato**

GRILLO, CICOLANI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «1-bis», dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «La dichiarazione prevista dall'articolo 829, primo comma, del codice civile è effettuata da ANAS Spa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

55.10**Ritirato**

GRILLO, CICOLANI

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso: «1-bis», inserire il seguente:

«1.1-bis. Costituiscono altresì patrimonio dell'ANAS Spa i beni mobili scritti a bilancio al 31 dicembre 2002, nonché i beni immobili, diversi dalle strade, comunque utilizzati o nella disponibilità dell'ANAS alla data dell'assemblea di cui al comma 7, e iscritti in inventario al 31 dicembre 2003. L'elenco costituisce titolo per la trascrizione ed è parte integrante del bilancio societario. Sono abrogati i commi 115-118 dell'articolo 3 della legge n. 662 del 1996».

55.11**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-ter».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**55.12****Respinto**

VERALDI

Al comma 1, lettera a), capoverso: «1-ter», sopprimere le parole: «, in tutto o in parte».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**55.13****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso: «1-ter», dopo le parole: «residui passivi» aggiungere le seguenti: «degli anni precedenti».

55.14**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso: «1-quater».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**55.15****Respinto**

NANIA, BATTAGLIA, BALBONI, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, Antonio CARUSO, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo; al medesimo capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, ai nuovi investimenti nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione aziendale».

55.16**Ritirato**

GRILLO, CICOLANI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo.

55.17**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, sopprimere il secondo periodo.

55.18**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'apporto annuo al capitale sociale è principalmente finalizzato al sostegno del fondo speciale».

55.19**Ritirato**

GRILLO, CICOLANI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura degli oneri di ammortamento, ai nuovi investimenti nonché alla copertura degli oneri inerenti l'eventuale ristrutturazione aziendale».

55.20**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Detto fondo è finalizzato principalmente al mantenimento della rete stradale e autostradale nazionale».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «degli oneri di ammortamento e al».

55.22**Respinto**

FERRARA, ZORZOLI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, ultimo periodo, dopo le parole: «di ammortamento» inserire le seguenti: «, anche relativi ai nuovi investimenti,».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**55.23****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, ultimo periodo, sopprimere le seguenti parole: «stradale e».

55.24**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 1-quater, ultimo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del periodo..

55.25**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di seguito denominata concessione».

55.26**Ritirato**

GRILLO, CICOLANI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è determi-

nato il capitale sociale di ANAS Spa in base agli importi di cui ai commi 1-*bis*), 1-*ter*) e 1-*quater*), nonché in base al netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio dell'Ente ed al valore della spesa per investimenti a manutenzione delle strade finanziate con il contributo dello Stato sulla base delle leggi finanziarie pertinenti. All'ANAS Spa si applica la normativa prevista dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i successive modifiche e integrazioni"».

55.27**Respinto**

VANZO, PIROVANO

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) al comma 3, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le modalità per la determinazione dei canoni e dei corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse, fermo restando il diritto di riscossione a favore del soggetto gestore del relativo tratto stradale, prevedendo comunque l'esenzione dei canoni e corrispettivi per i casi di accesso alla prima abitazione;"».

55.28**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «secondo le direttive» fino alla fine del periodo.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.30**Respinto**

BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, CADDEO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) al comma 12, dopo il terzo capoverso, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai fini del perseguimento di attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale, ANAS Spa utilizza i fondi, su linee di finanziamento esistenti o da attivare, per lo sviluppo di ricerca e per la partecipazione a progetti nazionali e internazionali con contenuto di innovazione tecnologica, in qualità di capofila o di partner. Nel perseguimento delle attività finalizzate all'aumento della sicurezza stradale ANAS Spa ha facoltà di promuovere progetti di innovazione tecnologica in aree di crisi del Paese e facendo ricorso a lavori socialmente utili, nonché di percepire un canone per la vendita a terzi di servizi derivanti dall'attivazione di processi di innalzamento di standard di sicurezza.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).

55.31**Respinto**

VERALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Per l'ampliamento ed il miglioramento della Strada Statale 19 - Pratora-Catanzaro (vecchia sede) è autorizzata la spesa di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.32**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Per la realizzazione di opere di salvaguardia della costa del comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzata la spesa di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare al Comune di Falerna».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.33**Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

1-ter. In sede di diretta applicazione per l'anno 2003 sono inseriti nel programma di cui al comma 1-bis e sono pertanto da considerarsi infrastrutture strategiche di carattere assolutamente prioritario i seguenti interventi:

- a) strada di grande comunicazione Grosseto-Fano E78;
- b) SS 106 "Ionica";
- c) Nodo di Ancona».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

55.34**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2 della legge 194 del 1998 è aggiunto il seguente comma 5bis: In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 sono autorizzati dall'anno 2003 ulteriori limiti di impegno quindicennali di 10 milioni di euro con finalizzati all'acquisizione di mezzi di trasporto di persone elettrici e a trazione ibrida».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.35**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

Al fine della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 sono autorizzati ulteriori limiti di impegno di 2 milioni di euro per l'anno 2003, di lire 3 milioni di euro per l'anno 2004 e di lire 4 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.36

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Le concessionarie autostradali sono autorizzate ad accantonare, in esenzione di imposta e sulla base dei propri piani finanziari ed economici, ovvero per intese intervenute con l'ANAS, i maggiori proventi derivanti dai corrispondenti aumenti tariffari approvati dall'ANAS a fronte degli investimenti previsti nei piani finanziari allegati alle rispettive convenzioni di concessione.

1-ter. L'utilizzo delle disponibilità dei fondi avverrà in concomitanza all'effettuazione del citato programma di investimenti.

1-quater. Qualora l'ammontare complessivo degli accantonamenti, di cui ai commi precedenti, fosse superiore ai costi complessivi degli investimenti di cui ai precedenti, sostenuti fino alla data del trasferimento della concessione, la differenza deve essere versata al concessionario subentrante ovvero, in assenza di subentro, al soggetto concedente».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

55.37

Respinto

MARITATI, PIZZINATO, AYALA, CADDEO

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di completare l'ammodernamento della SS 275 tratto Maglie-S. Maria di Leuca, si attribuisce alla Regione Puglia la somma di 40 milioni di euro per l'anno 2003, finalizzati al cofinanziamento della predetta opera.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia

delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2003: – 40 milioni.

55.38

Respinto

VERALDI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. «All'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è aggiunto il seguente secondo comma:

2. al fine di proseguire negli interventi di cui al comma 1 sono autorizzati, a partire dall'anno finanziario 2003 ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 50 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

55.39

Respinto

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione a quattro corsie della ex strada statale n 106 (E 90) dal tratto Squillace-Simeri Crichi - Passo Vecchio al tratto Gabella - Mandatoriccio Amendolara, è autorizzata la spesa di 2.000.000.000 di euro per l'anno 2003 da assegnare all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.40**Respinto**

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l'adeguamento della S.S. 106 alle norme CEE è autorizzata la spesa di 2,5 miliardi di euro per l'anno 2003 da assegnare all'ANAS.

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.41**Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai fini del controllo e contenimento della spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, così come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, il programma delle infrastrutture strategiche formulato dal CIPE il 21 dicembre 2002 viene riformulato entro tre mesi. Sempre al fine di contenere la spesa pubblica, della tutela dell'ambiente e della riduzione dei costi dell'approvvigionamento energetico, stante anche l'esosità dell'opera, le difficoltà progettuali e finanziarie, l'impatto ambientale, il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, già previsto nel programma CIPE, deve essere deliberato con un atto legislativo specifico.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

55.42**Respinto**

MULAS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 per ultimare i lavori di costruzione della Strada S.S. Ottana, Benetutti, Alà dei Sardi, Olbia nel tratto mancante Alà dei Sardi-Olbia.

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

55.43**Respinto**

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. per la progettazione e la realizzazione di opere di potenziamento, di collegamento con la ferrovia e con le Industrie di Crotone e Cutro, e di messa in sicurezza del Porto Commerciale di Crotone è autorizzata la spesa di 25.000.000 di euro per l'anno 2003 da assegnare al Consorzio per l'industrializzazione di Crotone».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.44**Respinto**

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di completamento del porto turistico-peschiereccio di Isola di Capo Rizzuto e di Crotone è autorizzata la spesa di 10.000 000 di euro da assegnare ai Comuni di Isola di Capo Rizzuto e Crotone per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.45**Respinto**

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in sicurezza e di prolungamento delle piste dell'Aeroporto S. Anna di Isola

di Capo Rizzuto è autorizzata la spesa di 5.000 000 di euro da assegnare alla Società di gestione dell'Aeroporto per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.46

Respinto

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione esecutiva e la realizzazione di opere di potenziamento del molo focaneo, del porto turistico-peschereccio di Cirò Marina è autorizzata la spesa di 8.000 000 di euro da assegnare al Comune di Cirò Marina per l'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.47

Respinto

FILIPPELLI, FABRIS, DENTAMARO, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone:

Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli - SS 106;
Torre Melissa - Melissa - S. Nicola - Pallagorio - Verzino;
Strongoli - Casabona - Pallagorio;
SS 107 - Rocca di Neto - Belvedere - Verzino;
Crotone - Cutro - Roccabernarda - Mesica - Petilia;
Botricello - Belcastro - Petronà;
Sellia Marina - Sellia Superiore - Marcedusa - Taverna;
Strada 2 Mari - Tiriolo - Gimigliano - Catanzaro;
Tiriolo - S. Pietro Apostolo - Serrastretta - Cicala - Carlopoli;
Sorbo S. Basile - Taverna - Sersale - Andali - Petronà - Belcastro -
Mesoraca;
SS 107 - S. Severina - Scandale - S. Mauro;

SS 106 - Cropani - Sersale - Marcedusa;
SS 107 - Cotronei - Roccabernarda - Petilia;
Isola di Capo Rizzuto;
Crotona - Capocolonna - Isola di Capo Rizzuto;
SS 106 - Cutro - S. Mauro;
Svincolo SS 106 - Cirò Marina e Cavalcaferrovia Cirò Marina;

è autorizzata la spesa di 250.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alle Province di Crotona e di Catanzaro e all'ANAS per i collegamenti S.S. 106 - Cirò Marina.

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.48

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 "Valsugana" in variante all'abitato di Carpanè nel comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l'anno 2003 da attribuire all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.49

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 "Valsugana" in variante all'abitato di S. Nazario è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l'anno 2003 da attribuire all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.50**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 "Valsugana" in variante all'abitato di Solagna nel comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l'anno 2003 da attribuire all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.51**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada statale n. 47 "Valsugana" in variante all'abitato di Pove del Grappa nel comune di Vicenza è autorizzata la spesa di 23.000.000 di euro per l'anno 2003 da attribuire all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.0.1**Respinto**

VERALDI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 9 della legge n. 413 del 1998 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 sono concessi ulteriori contributi rapportati ad un limite di impegno di 21 milioni di euro a partire dall'anno 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.2**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al comma 3, della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è aggiunto il seguente periodo: "e di 88 milioni di euro a partire dal 2003"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.3**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 166 del 2002 è sostituito dal seguente:

"Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1,3 milioni di euro per l'anno 2003 e di euro 1,5 milioni per gli anni 2004-2005"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.4**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 36, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole «ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000 di euro per l'anno 2004 sono sostituite dal seguente periodo: »ulteriori limiti di impegno quindicennali di

60.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 90.000.000 di euro per l'anno 2004"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.5

Respinto

GRILLO, LAURO, CICOLANI, GIRFATTI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Interventi per la cantieristica navale)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n.88, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di durata quindicennale, pari ad euro 8.779.767, annui, a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente alla Tabella B alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze i limiti d'impegno per l'anno 2003 sono ridotti rispettivamente di 8.779.767 euro.

55.0.6

Ritirato (v. testo 2)

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(interventi per la navigazione)

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, lettera a), comma 32, articolo 52 della legge n. 448 del 2001, determinato in 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.6 (testo 2)

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(interventi per la navigazione)

1. Per le finalità di cui al comma 32, articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata, per l'anno 2003, la spesa di 20 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.7

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Proroga sgravi contributivi per le imprese armatrici italiane)

1. All'articolo 52, comma 32 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, sostituire le parole "per l'anno 2002" con le seguenti "per gli anni 2002, 2003 e 2004"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.8**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 55-bis.

(interventi per la navigazione)

1. A decorrere dall'anno 2003 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale di 6,5 milioni di euro quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie a favore delle imprese armatoriali che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno attività di cabotaggio, individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con proprio decreto, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce le modalità e i termini di applicazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.9**Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 55-bis.

(interventi per la navigazione)

1. Al fine di accelerare l'eliminazione del naviglio cisterniero vetusto per una migliore tutela dell'ambiente marino, di cui all'articolo 2 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 6.700.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.10**Respinto**

VERALDI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2004 è devoluta a ciascuna Autorità Portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 16 aprile 1974, n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

A decorrere dal 1° gennaio 2005 è devoluto a ciascuna Autorità Portuale per la circoscrizione territoriale di competenza il gettito della tassa di ancoraggio di cui al Capo I del Titolo I della legge 9 febbraio 1963 n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**55.0.11****Respinto**

CICOLANI, CHIRILLI

Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Per assicurare supporto alla progettazione da parte degli Enti gestori delle reti nazionali, regionali e degli Enti locali di opere di primo intervento e di riparazione delle strade danneggiate da calamità naturali, è autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a 1.000.000,00 di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2003.

1-ter. I progetti sono sottoposti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ne valuta la congruità tecnico-economica.

1-quater. Per la realizzazione dell'intervento può essere contratto apposito mutuo anche in deroga ai limiti previsti dalla vigente normativa.

1-quinques. Per analoghe finalità di ripristino delle rete viaria di interesse nazionale l'ANAS S.p.A. è autorizzata a contrarre mutui.

1-sesties. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verranno successivamente stabilite le modalità di accesso ai fondi.

1-septies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte mediante riduzione del fondo previsto all'articolo 16, commi 1 e 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166».

55.0.12**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Interventi straordinari per la mobilità delle persone e merci nell'area Nord-Est del Paese)*

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri d'incarico all'ANAS spa e alle Infrastrutture spa per il:

a) completamento della 2° e 3° fase del Sistema di Trasporto Metropolitano di Superficie (SFMR) e relative linee di adduzione e bretella con aeroporto di Tesserà; adeguamento strutture, linee e stazioni del Nord-Est; potenziamento del parco del materiale rotabile speciale per pendolari, Treno ad Alta Frequenza (TAF);

b) completamento del Sistema di rete "Autostrade viaggianti Nord-Est", sulle grandi direttrici interne e internazionali Nord-orientali: tangenziale di Mestre: Autostrada A4, bacino Pordenone, Vicenza, Varese, Brescia; transiti: Brennero, Tarvisio, Villa Opicina, con passaggio al sistema integrato strada-rotaia per autoveicoli merci;

c) finanziamento destinato all'acquisto di carri ferroviari di tipo speciale, ultrabassi per carico TIR».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**55.0.13****Respinto**

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete autostradale e stradale)*

1. Ai fini di un intervento urgente per la manutenzione della rete viaria nazionale sia di pertinenza dell'ANAS che delle Regioni è istituito,

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Fondo per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete autostradale e stradale, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2003-2005.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.14

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. In aggiunta al fondo speciale di cui all'art. 55, ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e autostradale di interesse nazionale è autorizzata a favore di Anas Spa la spesa per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.15

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Ai fini della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale e autostradale trasferita alle regioni in base al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è autorizzata a favore delle Regioni la spesa per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005 di 30 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

55.0.16**Respinto**

PASTORE

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di redigere lo studio di fattibilità per l'individuazione di un'alternativa all'attuale ubicazione dell'Aeroporto della Città di Pescara nello specchio di mare antistante il litorale della città, è concesso al comune di Pescara un contributo di euro 3.000.000».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

55.0.17**Respinto**

PASTORE

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di realizzare il collegamento viario tra Via Caravaggio e strada della circonvallazione in comune di Pescara, è concesso a favore di detto comune un finanziamento di Euro 25.000.000 per i lavori relativi al primo lotto da Via Caravaggio e Via di Sotto».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

55.0.18**Respinto**

PASTORE

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di realizzare il collegamento viario tra Via Caravaggio e strada della circonvallazione in comune di Pescara, è concesso a favore

di detto comune un finanziamento di Euro 11.000.000 per i lavori relativi al secondo lotto da Via di Sotto alla strada di circonvallazione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

55.0.19

Respinto

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Pescara, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».

Conseguente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000.000 euro;

2004: - 13.333.333 euro;

2005: - 10.000.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.20

Respinto

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Vasto, già realizzate, viene autorizzata la spesa di 5.000.000 euro».

Consequente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 10.000.000 euro;
2004: - 6.666.666 euro;
2005: - 5.000.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.21

Respinto

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di completare la fondovalle Sangro, già in parte realizzata, nel tratto da Quadri (CH) a Sant'Angelo del Pesco (IS), viene autorizzata la spesa di 50.000.000 euro».

Consequente, alla Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000.000 euro;
2004: - 66.666.666 euro;
2005: - 50.000.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.22

Respinto

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di mettere in sicurezza la Fondovalle Sangro - Provincia di Chieti, danneggiata e chiusa al traffico dal sisma del 31 ottobre 2002 con epicentro nel Molise, si autorizza la spesa di 25.000 migliaia di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.23**Respinto**

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Al fine di completare le infrastrutture relative al porto di Ortona, già in parte realizzate, viene autorizzata la spesa di 10.000.000 euro».

Consequente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000.000 euro;

2004: - 13.333.333 euro;

2005: - 10.000.000 euro.

55.0.24**Respinto**

COLETTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per la progettazione e la realizzazione della strada statale 17 e 17-ter, strada di fondovalle prevista nel vigente PRG della città de L'Aquila per il collegamento delle frazioni di Grignano e Sant'Elia, con relativi svincoli, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2003 e 1 milione di euro per l'anno 2004, da assegnare al Comune de L'Aquila».

Consequente, alla Tabella B, alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 4.000.000 euro;

2004: - 3.000.000 euro.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.25**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mo.s.e. e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate, rispettivamente:

a) per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

b) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia e per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.250**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per il disinquinamento, il riequilibrio idraulico e morfologico della laguna, la manutenzione urbana della città storica e delle isole, la gestione e razionalizzazione del traffico acqueo e la rivitalizzazione socio-economica della città;

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.26**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto per l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate:

a) per l'ammodernamento e la ristrutturazione della rete idrica della Regione Sicilia;

b) per il potenziamento, il raddoppio, l'elettrificazione e la riqualificazione della rete ferroviaria della Regione Sicilia.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.27

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto dell'autostrada Livorno-Civitavecchia. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento della SS1 'Aurelia'.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.28**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto dell'autostrada Ti.Bre. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento e il potenziamento del corridoio ferroviario sull'asse Tirreno-Brennero.

1-*ter*. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il Sistema Pedemontano e opere complementari in Lombardia.

Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento e il potenziamento del nodo ferroviario urbano di Milano, sia merci che passeggeri.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.30

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto della linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento tecnologico e il potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani di Milano e Genova, sia merci che passeggeri.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.31**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto della Nuova Romea E 45-E 55, Tratta Ravenna-Venezia. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento tecnologico e il potenziamento della rete ferroviaria regionale dell'Emilia Romagna, sia merci che passeggeri.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.32**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il progetto della Galleria di messa in sicurezza del Traforo Autostradale del Gran Sasso. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento tecnologico e il potenziamento della rete ferroviaria dell'Abruzzo, sia merci che passeggeri.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.33

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il collegamento A 8 e A 4, variante SS 33, per l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per la realizzazione del collegamento ferroviario delle Ferrovie dello Stato allo scalo aeroportuale di Malpensa.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.34

Respinto

FILIPPELLI

All'articolo 55, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del cavalcavia ferroviario che congiunga la SS. 106 a Cirò Marina è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2003 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade di congiungimento tra il mare e la montagna calabrese nelle zone: Cirò Marina - Cirò - Umbriatico - Verzino - Savelli - S. Giovanni in Fiore è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per

l'anno 2003 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Botricello - Petronà - Belcastro Sersale è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2003 da assegnare all'ANAS. Per la progettazione e realizzazione di opere di messa in sicurezza e miglioramento della viabilità delle strade nelle zone: Strada due mari - Tiriolo - Gimigliano - Serrastretta - Carlopoli è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2003 da assegnare all'ANAS».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

55.0.35

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il Collegamento Cuneo - Nizza (Mercantour). Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento tecnologico e il potenziamento della rete ferroviaria del Piemonte, sia merci che passeggeri.

1-ter. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.36**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 è escluso il Raddoppio del Tunnel Monte Bianco. Le maggiori risorse disponibili sono utilizzate per l'ammodernamento tecnologico dei valichi ferroviari italo-francesi e per il potenziamento dell'offerta ferroviaria "autostrada viaggiante".

1-*ter*. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con propria delibera, aggiorna l'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443».

55.0.37**Respinto**

COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Interventi su rete stradale nazionale)

1. In favore di interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SS 407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

55.0.38**Respinto**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Interventi su rete stradale nazionale)*

1. In favore di interventi per l'ammodernamento e la messa in sicurezza della SS 407 Basentana è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun anno per il triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**55.0.39****Respinto**

MULAS, DELOGU, FEDERICI, MANUNZA, TUNIS, MARINO

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le Isole minori)*

1. Al comma 7 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sostituire le parole: "e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001" con le seguenti: "75 milioni di euro annue a decorrere dall'anno 2003"».

Alla tabella A, Fondo speciale di parte corrente di cui al comma 1 dell'articolo 67, ridurre proporzionalmente le voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri, al netto delle regolazioni debitorie del 10 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Alla tabella C, di cui al comma 2 dell'articolo 67, ridurre del 50 per cento l'accantonamento relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa per le leggi permanenti di natura corrente di cui alla legge n. 468 del 1978.

55.0.40**Respinto**

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Interventi su rete stradale)*

1. Per la realizzazione della Superstrada Potenza-Bari è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**55.0.41****Respinto**

D'ANDREA, GRUOSSO, COVIELLO, DI SIENA

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.***(Interventi su rete stradale)*

1. Per la realizzazione della Superstrada Potenza-Bari è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2003-2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**55.0.42****Respinto**

MONTAGNINO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, ROTONDO

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:***«Art. 55-bis.**

1. Per gli interventi relativi alla strada a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela - 7° e 8° lotto e al raddoppio della strada a scorrimento veloce

Caltanissetta-Porto Empedocle è autorizzata, per il triennio 2002-2005 la spesa complessiva di euro 780 milioni, così ripartita (milioni di euro):

scorrimento veloce Caltanissetta-Gela

2003: 20;

2004: 20;

2005: 40;

scorrimento veloce Caltanissetta-Porto Empedocle

2003: 100;

2004: 200;

2005: 400».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.43

Respinto

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, DI SIENA, GRUOSSO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Interventi sulla rete stradale nazionale)

1. Per l'adeguamento e la messa in sicurezza della ex-strada statale 175 Matera-Metaponto è autorizzata la spesa di 10.330.000 euro per l'anno 2003, 15.500.000 euro per l'anno 2004 e 10.330.000 per l'anno 2005 da assegnare alla provincia di Matera».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

55.0.44

Dichiarato inammissibile

NANIA, BALBONI, KAPPLER

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Locali sotterranei)

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è così sostituito:

"Art. 8. - *1.* I locali sotterranei e semisotterranei possono essere destinati al lavoro, quando sono osservati i requisiti di protezione dall'umi-

dità, di aerazione e di illuminazione prescritti dai regolamenti comunitari edilizi e/o di igiene.

2. I regolamenti comunali assicurano in tali locali i limiti minimi di altezza, cubatura e superficie di cui all'articolo 33, comma 5 del decreto legislativo n. 626 del 1994, l'aerazione ottenuta anche con impianti ai sensi dell'articolo 33, comma 6 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e la illuminazione artificiale di cui all'articolo 33, comma 8 del decreto legislativo n. 626 del 1994"».

55.0.45

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti)

1. Per l'anno 2003, ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, maggiorate del 25 per cento».

55.0.100

Respinto

BUDIN, CADDEO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Per il concorso italiano al completamento dell'autostrada Maribor-Lago Balaton, è autorizzata la spesa di euro 26.000.000, a decorrere dall'anno 2003 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: «Riforma di alcune norme di contabilità dello Stato in materia di bilancio» - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 26.000;

2004: - 26.000;

2005: - 26.000.

Art. 56.**56.1****Respinto**

MONTINO, CADDEO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le dotazioni finanziarie relative al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2003, ripartite per centri di responsabilità, sono rimodulate secondo le percentuali di ripartizione previste per l'anno precedente».

56.2**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, che prevedono l'uso di energia fotovoltaica, è elevata al 44 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.3**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Sopprimere i commi 1 e 2.***Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-I'Ulivo (v. emend. 2.5).**

56.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sopprimere i commi 1 e 2.

56.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di bonifica delle aree per le quali il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda il proprietario o altro soggetto interessato».

Compensazione del Gruppo Verdi.

56.6**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai fini» fino a: «istruttoria» con le seguenti: «Sotto la direzione della».

56.7**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'accelerazione» con le seguenti: «del rafforzamento e miglioramento».

56.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legge 11 marzo 1988, n.67» aggiungere le seguenti: «ed in deroga a quanto disposto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, per il periodo 2003-2012, sono esclusi dall'elenco delle opere strategiche di cui al comma 1 il progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia (Mo.s.e.) e l'attraversamento stabile dello stretto di Messina. Dalla data di approvazione della presente legge,».

56.9**Dichiarato inammissibile**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «(ENEA)» aggiungere le seguenti: «delle associazioni ambientaliste».

56.10**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere le parole: «o privati a prevalente capitale pubblico».

56.11**Respinto**

CHINCARINI, VANZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. È istituito un fondo per risarcimento danni a favore dei soggetti committenti di progetti di opere di competenza statale di valore superiore a 5 milioni di euro sottoposti ad obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale, al fine di garantire il rispetto dei tempi massimi disciplinati dalla normativa vigente in materia di VIA. Il risarcimento del danno è determinato con le seguenti modalità:

a) 1 per mille del valore delle opere per ritardi non superiori a 6 mesi dei termini stabiliti dalla normativa vigente;

b) 1 per mille del valore delle opere per ogni ulteriore ritardo di tre mesi».

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: «dal comma 1» con le seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Compensazione del Gruppo Lega Padana 1, 3, 4, 5, 6, 7 (v. emend. 2.1).

56.12

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «cinquecentomila euro».

56.13

Respinto

MONCADA LO GIUDICE, SPECCHIA, RIZZI, CHINCARINI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme da riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, nel corso degli esercizi finanziari 2002 e 2003 possono essere riassegnate, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, rispettivamente negli esercizi finanziari degli anni 2003 e 2004».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

56.14

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono soggette a valutazione ambientale strategica (VAS) tutte le opere strategiche di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e alla legge 1o agosto 2002, n. 166, secondo le modalità di cui ad un apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tu-

tela del territorio, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.15

Respinto

DENTAMARO, FABRIS, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza, ai sensi del DM 18 settembre 2001, n. 468, dell'aera industriale Fibroni di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'area, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Misto-Udeur-Popolari per l'Europa (v. emend. 2.73).

56.16

Respinto

SPECCHIA, BUCCIERO, TATÒ, CURTO, SEMERARO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza, ai sensi del DM 18 settembre 2001, n. 468, dell'aera industriale Fibroni di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'area, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.17**Respinto**

TURRONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza ai sensi del decreto ministeriale 18 settembre 2001, n.468, dell'area industriale Fibronit di Bari, sono concessi finanziamenti in conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini della bonifica e del recupero dell'area, approvati dall'ente locale territorialmente competente in conformità al parere dell'azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a 2.500.000 euro per il 2003, e 2.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**56.18****Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, CADDEO

Al comma 3 premettere le seguenti parole: «Fatto salvo l'obbligo di espletare la procedura di VIA, ove prevista».

56.19**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 3, sopprimere le parole da: «relativi» *fino alla fine del comma.*

56.20**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, CADDEO

Al comma 4 premettere le seguenti parole: «Fatto salvo l'obbligo di espletare la procedura di VIA, ove prevista».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.21**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In tal caso, si fa luogo anche alla Valutazione ambientale strategica, rilasciata con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio».

Compensazione del Gruppo Verdi-l’Ulivo (v. emend. 2.2).

56.22**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «sentite» con le seguenti: «d’intesa con».

56.23**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 4, sostituire la parola: «interessate» con le seguenti: «e gli enti locali interessati».

56.24**Respinto**

TAROLLI

All’articolo 56, nel secondo periodo del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: «e d’intesa con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

56.25**Respinto**

GUBERT

All'articolo 56 (Interventi ambientali), nel secondo periodo del comma 4, sono aggiunte le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

56.26**Respinto**

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, KOFLER, FRAU, PETERLINI, ROLLANDIN, RUVOLO, SALZANO, ANDREOTTI

Al comma 4, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e d'intesa con le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano».

56.27**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «di concerto con».

56.28**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «sentita la» con le seguenti: «di concerto con».

56.29**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: «Limitatamente agli anni 2003 e 2004, per le tipologie di emissione maggiormente inquinanti ed in ogni caso per gli impianti che producono energia utilizzando carbone, gli oneri per l'istruttoria sono maggiorati del 25 per cento rispetto ai parametri determinati dal decreto di cui al presente

comma. A far data dal 1 gennaio 2005, l'aumento annuale degli oneri per tali tipologie di impianti è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e non può essere in ogni caso inferiore al cinque per cento».

56.30**Respinto**

BATTAGLIA Antonio, MULAS

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 2 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni" aggiungere le parole: "e dagli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette.";

b) dopo le parole: "con le aree verdi" aggiungere le seguenti: "e di attraversamento delle stesse".

5-ter. All'articolo 5 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro associazioni" aggiungere le parole: "e gli Enti Gestori delle Aree Naturali Protette".».

56.31**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni della data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'ambiente è istituito il Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile ed i mutamenti climatici, allo scopo di verificare e coordinare le politiche individuate nel Piano per lo sviluppo sostenibile adottato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, per l'anno 2003.

7. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di vice presidente vicario, e dai ministri competenti per materia, i quali possono valersi di propri delegati e di consulenti.

8. Il Comitato ha altresì il compito di promuovere l'informazione e la comunicazione, rivolta alla pubblica opinione ed in particolare alla scuola, nell'intento di innalzare nel Paese il livello delle conoscenze e della cultura a tutela dell'ambiente e per il risanamento degli ecosistemi.

9. Allo scopo di promuovere le attività di cui ai commi 6 e 7, il Comitato ha a propria disposizione una quota parte del finanziamento destinato al Piano per lo sviluppo sostenibile pari al 15 per cento delle somme complessivamente disponibili, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio della Stato».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 5.000;
2004: - 5.000;
2005: - 5.000.

56.32

Dichiarato inammissibile, limitatamente al comma 7. Respinta la restante parte

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6. Per completare le opere di risanamento delle acque che versano nel Mare Adriatico, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo speciale, denominato Fondo speciale per il risanamento dell'Adriatico, dotato di 50 milioni di euro per l'anno 2003, da utilizzarsi sulla base delle previsioni di un piano di intervento approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

7. Per garantire il rispetto della normativa in materia di inquinamento delle acque, per l'anno 2003 le aziende unità sanitarie locali e le amministrazioni provinciali, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, dispongono il potenziamento degli addetti e degli strumenti di vigilanza antinquinamento in misura non inferiore al 20 per cento delle unità di personale e delle risorse economiche iscritte nei capitoli dei rispettivi bilanci per l'anno 2002.

8. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, valendosi della collaborazione o di apposite convenzioni stipulate con università ed enti di ricerca operanti in campo idrografico e mareografico, sono autorizzati a proseguire la campagna di ricerche scientifiche e tecnologiche volte ad accertare le cause scatenanti la produzione di mucillagini nel Mare Adriatico, finanziando tali ricerche a valere sul fondo di cui al comma 6 del presente articolo».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazione:

2003: - 70.000.

56.33**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5. Al fine di garantire l'applicazione coordinata delle Direttive 98/70/CE, 85/337/CE, 97/11/CE, 2001/42/CE, il Ministero delle attività produttive predispone entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il programma nazionale degli interventi necessari a rendere idonee le raffinerie degli oli minerali alla produzione di combustibile a basso tenore di zolfo.

5-bis. Il programma è sottoposto al parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale per una valutazione complessiva degli effetti ambientali, in particolare alla luce delle condizioni descritte all'articolo 3 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente "la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e per la verifica che le tecnologie adottate per l'esercizio degli impianti di desolforazione dei combustibili abbiano caratteristiche ambientali congruenti con le migliori tecnologie disponibili per quella tipologia di impianti.

5-ter. Tenuto conto del programma di cui al precedente comma 2 e del parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, il Ministero dell'ambiente esprime, con proprio decreto, la Valutazione di Impatto Ambientale, se dovuta, entro tre mesi dalla presentazione del progetto esecutivo e dello studio di impatto ambientale sulle modifiche dell'impianto in questione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra (v. emend. 2.5).**56.34****Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, VALLONI, RIZZI, CICCANTI, SPECCHIA, TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Al fine di garantire l'applicazione coordinata delle Direttive 98/70/CE, 85/337/CE, 97/11/CE, 2001/42/CE, il Ministero delle attività produttive predispone entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge il programma nazionale degli interventi necessari a rendere idonee le raffinerie degli oli minerali alla produzione di combustibili a basso tenore di zolfo.

6-bis. Il programma è sottoposto al parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale per una valutazione complessiva degli effetti ambientali, in particolare alla luce delle condizioni descritte all'articolo 3 comma 3 della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente "la valutazione degli effetti

di determinati piani e programmi sull'ambiente" e per la verifica che le tecnologie adottate per l'esercizio degli impianti di desolfurazione dei combustibili abbiano caratteristiche ambientali congruenti con le migliori tecnologie disponibili per quella tipologia di impianti.

6-ter. Tenuto conto del programma di cui al precedente comma 2 e del parere della Commissione per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero delle attività produttive, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il decreto contenente giudizio di compatibilità ambientale relativo alle trasformazioni dei singoli impianti di cui sopra».

56.35

Accolto

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 15 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e fognatura deve essere effettuato dal diverso gestore entro sessanta giorni dalricevimento delle fatture per effetto del riparto.

2-ter. Previa richiesta del gestore del servizio di acquedotto e contestuale versamento degli interessi, calcolati con l'applicazione del tasso legale aumentato di due punti, il termine di pagamento, di cui al comma 2-bis, è differito di un anno dal ricevimento delle fatture.

2-quater. Per omesso o ritardato pagamento oltre l'anno dall'emissione delle fatture è dovuta una penalità pari al 10 per cento dell'importo dovuto, oltre agli interessi.

2-quinquies. Per le fatture o per i corrispettivi dovuti per il servizio di depurazione e fognatura maturati prima del 1° gennaio 2003 il termine di pagamento è fissato al 31 dicembre 2003"».

56.36

Respinto

TAROLLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

"4-ter. Agli accantonamenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del testo

unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

56.37

Respinto

FALCIER

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

"4-bis. Agli accantonamenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.38

Respinto

GIARETTA, SCALERA

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente:

"4-bis. Agli accantonamenti di cui al presente articolo e a quelli previsti dall'articolo 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.36).

56.39**Respinto**

SPECCHIA, TOFANI, MONCADA LO GIUDICE, RIZZI, CHINCARINI, COZZOLINO, DE MASI

Aggiungere il seguente comma:

«La ripartizione delle risorse di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. L'utilizzo di tali risorse è disposto con l'accordo di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritto nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662».

56.40**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, TOTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.41**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.42**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I servizi pubblici così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge n. 747 del 1994».

56.43**Respinto**

MAGISTRELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 1, lettera e) della legge 2 maggio 1983, n. 156, è autorizzato un limite d'impegno quindicennale per l'importo di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi allegata, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 4.000;

2004: - 3.000;

2005: - 2.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**56.44****Respinto**

CAMBURSANO, CAVALLARO, BATTISTI, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA, BEDIN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis L'ultimno periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.45**Respinto**

BATTAGLIA Giovanni, VITALI, BRUNALE, BASSO, IOVENE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**56.46****Respinto**

FORLANI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388, comma 1, dopo le parole: "tributi erariali" aggiungere le seguenti: "delle accise assolute sui prodotti di raffinazione, per interventi"».

56.47**Respinto**

SPECCHIA, TOFANI, RIZZI, MONCADA, CHINCARINI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 30 milioni di euro per l'anno 2003 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 destinata alla copertura finanziaria di misure e interventi a favore del sistema produttivo per il risparmio della risorsa idrica, il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa. L'utilizzazione delle risorse avviene attraverso accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e può essere oggetto di ulteriori accordi fra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *apportare le seguenti modificazioni:*

2003: - 30.000;

2004: - 70.000;

2005: - 70.000.

56.48

Respinto

TAROLLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.49**Respinto**

LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.50**Respinto**

LAURO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e

massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.51

Respinto

BETTAMIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscos-

sione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.52

Respinto

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.53

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, per il biennio 2003-2005, in deroga all'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fissa la sanzione amministrativa di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo nelle somme, rispettivamente, minima e massima di euro 5000 ed euro 15000, con decorrenza 1° febbraio 2003. Per i successivi bienni, resta ferma l'applicazione dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e dell'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, emana un decreto attuativo, anche sulla base dei seguenti criteri:

a) la responsabilità solidale dell'autore della violazione, anche nel caso di sua mancata reperibilità, del proprietario e del possessore del suolo privato, in ordine al pagamento della sanzione e al rimborso delle spese di rimozione dell'impianto pubblicitario, ivi compresa la custodia, di durata non superiore a 30 giorni;

b) i casi e le modalità della presenza di agenti della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza alle operazioni di rimozione;

c) l'arco di tempo e il numero delle violazioni che definiscono la recidiva degli operatori, per i quali è applicata la sanzione pecuniaria massima per ciascun impianto;

d) le modalità del contenzioso amministrativo, che preveda l'audizione anche dell'ente proprietario o concessionario della strada o autostrada e un termine di novanta giorni per la decisione».

56.54**Respinto**

SPECCHIA, TOFANI, FLORINO, RIZZI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE, CHINCARINI, COZZOLINO, DEMASI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la realizzazione degli interventi di bonifica urgente relativa ai siti di interesse nazionale individuati successivamente all'approvazione del Primo piano nazionale delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 210 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 50 milioni di euro per l'anno 2003, 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per la realizzazione degli interventi di bonifica urgente, nonché per il completamento della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il triennio 2003-2005, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, destinando l'impiego di tali risorse, per almeno il 90 per cento, alla realizzazione degli interventi di bonifica urgenti. L'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, unitamente alle risorse già assegnate col primo Piano nazionale delle bonifiche, è disposto con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e può essere oggetto di accordi fra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti ed i soggetti attuatori».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 60.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

56.55**Respinto**

SPECCHIA, COZZOLINO, DEMASI, TOFANI, RIZZI, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e integrazioni, dopo la lettera p-terdecies), aggiungere la seguente: "quaterdecies) bacino idrografico del fiume Sarno. Ai fini della realizzazione degli interventi nel bacino idrografico del fiume Sarno e dei suoi affluenti, relativi alla asportazione e bonifica dei sedimenti inquinati nonché alla rimozione dei rifiuti abbandonati sulle sponde

e nell'alveo del fiume e dei suoi affluenti, finalizzati alla eliminazione delle possibili cause di patologie, alla mitigazione degli effetti degli aerosoli ed al mantenimento nel fiume di condizioni aerobiche, è autorizzata la spesa complessiva di 15 milioni di euro per il triennio 2003-2005 in ragione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad apposita unità previsionale di base».

Conseguentemente, alla tabella B, accantonamento del: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti modificazioni:

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

2005: - 5.000.

56.56

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Gli articoli 7 e 8 della legge 15 giugno 2002, n. 112, sono abrogati».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.57

Respinto

NIEDDU, PASCARELLA, FORCIERI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Al fine di valorizzare il patrimonio ambientale dell'arcipelago de la Maddalena, le infrastrutture e aree ivi ubicate non più utili o non più utilizzate dal Ministero della Difesa sono assegnate in concessione gratuita con durate trentennale all'ente parco che provvede alla loro riqualificazione e riutilizzazione».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.58**Respinto**

BASSO, BARATTELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 comma 4 del decreto-legge 20 agosto 2002, n. 190, l'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione dell'insieme di opere definite "Progetto per la salvaguardia della laguna e della Città di Venezia Sistema M.O.S.E." di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, è subordinato al parere favorevole del Comitato di cui all'articolo n. 4 della Legge n. 798 del 29 novembre 1984, nonché a quanto previsto al capo II articoli 17-18-19-20 del decreto legge 20 agosto 2002, n. 190».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.59**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I servizi pubblici così come definiti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla risorsa acqua, sono considerati dallo Stato Italiano materie sottoposte completamente alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 747 del 1994.».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comuista (v. emend. 2.16).

56.60**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. L'ultimo periodo del comma 12 ter dell'articolo 17 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166, è soppresso.».

56.61**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Aggiungere il seguente comma 6:

«6. L'ultimo periodo del comma 12-ter dell'articolo 17 della legge 11.02.1994 n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è soppresso».

56.62**Respinto**

PASINATO, TREDESE, MAINARDI, FAVARO, FALCIER, DE RIGO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il risanamento del sistema idrografico Agno-Guà-Fratta-Gorzone, interessante le provincie di Vicenza, Verona, Padova, Venezia e Rovigo, è assegnato alla regione Veneto, per l'anno 2003, un contributo di 25 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).**56.63****Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "di preminente interesse nazionale,", sono inserite le seguenti: "ad esclusione del progetto per la salvaguardia della Laguna e della Città di Venezia" Mose.».

56.64**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legisla-

zione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.65

Respinto

RIPAMONTI, DONATI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -10.000;
2004: -10.000;
2005: -10.000.

56.66

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici), in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno anno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: -10.000;
2004: -10.000;
2005: -10.000.

56.67**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Il complesso delle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Le maggiori risorse sono prioritariamente destinate agli interventi di controllo, di monitoraggio e di vigilanza sanitaria ed ambientale.».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.68**Respinto**

RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale delle discariche di rifiuti industriali e pericolosi situate nell'area dello stabilimento dismesso della SISAS nel polo chimico di Pioltello-Rodano minacciate dall'innalzamento costante del livello della falda acquifera causato dal processo di deindustrializzazione della zona, è autorizzata la spesa per la legge 394, 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.69**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, MONTINO, IOVENE, ROTONDO, GRUOSSO, BATTAFARANO, PILONI, DI SIENA, VIVIANI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. In relazione ai compiti di cui al comma 1 del presente articolo, il personale in comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 1998. n. 267, è inquadrato nei ruoli della stessa Agenzia.».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.70

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, CADDEO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Con riferimento alla legge 1° giugno 2002, n. 120, "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997", per l'attuazione dei programmi pilota di cui all'articolo 2, tenuto conto del particolare rilievo economico e ambientale che tali interventi assumono nel Mezzogiorno e della necessità che le evidenze di tali sperimentazioni possano avere la più ampia possibilità di diffusione e utilizzazione, i corrispettivi finanziari di cui all'articolo 2, comma 5, della citata legge sono attribuiti a progetti presentati da Università e da Enti pubblici di ricerca associati o meno fra di loro e/o con operatori industriali, a condizione che siano attuati nel Mezzogiorno e che gli esiti possano essere fruiti da altri operatori nazionali. Con riferimento alla citata legge n. 120 del 2002, tenuto conto delle difficoltà delle piccole e medie imprese (p.m.i.) di partecipare ai relativi programmi e in particolare al decreto ministeriale (*Clean Development Mechanism*), il relativo stanziamento di 68 milioni di euro di cui all'articolo 3 della predetta legge viene finalizzato alle azioni di promozione, di sostegno e di partecipazione di tali p.m.i. attraverso il coordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle attività produttive».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.71

Respinto

GIOVANELLI, MONTINO, CADDEO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Al fine di contribuire alla riduzione del gas serra in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo di Kyoto, è istituito presso il Mini-

stero delle politiche agricole e forestali un apposito fondo denominato *carbon sink* con dotazione complessiva di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di misure quali l'implementazione del patrimonio boschivo e la riforestazione, e a interventi nell'ambito del cosiddetto *carbon sink*. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le relative erogazioni».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.72

Respinto

RIPAMONTI

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 1-bis. dell'articolo 14 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 aggiungere il seguente comma:

"1-ter. Il fondo vincolato di cui al comma 1 del presente articolo non può subire riduzioni in alcun caso. È costituito un apposito fondo di garanzia presso il Ministero dell'Ambiente destinato ad integrare su richiesta degli enti di cui all'articolo 9, comma 2, il fondo vincolato di cui al comma 1, in tutti i casi in cui esso subisca riduzioni. Titolari del fondo di cui al comma 1 sono gli enti pubblici di cui al precedente articolo 9, comma 2. Giudice competente per le controversie inerenti il fondo di cui al comma 1 è il Tribunale Amministrativo Regionale"».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.73

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Gli oneri di cui al comma 5 sono maggiorati annualmente di almeno il dieci per cento per tutte le tipologie di impianti che producono emissioni inquinanti. A ciò si provvede con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro il 31 marzo di ogni anno».

56.74**Respinto**

MACONI, PIZZINATO, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO, PIATTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere, il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo a disposizione dei comuni per effettuare un monitoraggio sugli effetti prodotti sull'inquinamento atmosferico dalla consistente permanenza di impianti da riscaldamento ad uso civile alimentati da combustibile gasolio e sui costi relativi alla loro trasformazione a metano, con dotazione iniziale di 700 mila euro a partire dal 2003.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.75**Respinto**

MONTINO, GASBARRI, IOVENE, GIOVANELLI, CADDEO

Dopo l'articolo 56, aggiungere, in fine il seguente:

«5-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7,5 milioni di euro per l'anno 2003 ed è fissata in 15 milioni di euro per ciascuno dei successivi anni 2004 e 2005. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.76**Respinto**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere, il seguente:

«5-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 15000 ed è so-

lidalmente obbligato al pagamento con il proprietario e il possessore dell'immobile sul quale è stato collocato il mezzo pubblicitario. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto il Ministro della Giustizia, emana un apposito decreto ai fini di assicurare la repressione delle violazioni delle disposizioni di cui al presente comma, l'effettiva riscossione delle sanzioni amministrative, e la tempestiva rimozione, anche in danno, del mezzo pubblicitario».

56.77**Respinto**

ZAVOLI, MARINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2003 a valere sui fondi della legge n. 388 del 2000 per il risanamento dell'impianto fognario e delle emissioni a mare nel comune di Rimini».

Conseguentemente all'articolo 67, tabella C, rubrica - Ministero dell'Economia e delle Finanze, voce - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - articolo 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle entrate - capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 - Agenzia delle entrate - cap. 7775), apportare la seguente variazione:

2003: - 30.000.

56.78**Respinto**

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di integrare il finanziamento per il risanamento del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento alla realizzazione della nuova Conca del porto di Cremona, il limite d'impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2002 previsto in 2,5 milioni di euro dal comma 1, dell'articolo 144, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 è elevato a 5 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella B, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e relativi limiti di impegno, dello stesso importo.

56.79**Respinto**

MACONI, PIZZINATO, PIATTI, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di adeguamento della dotazione infrastrutturale del comune di Milano, nonché per l'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 400, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per l'anno 2003, quale contributo agli oneri per la realizzazione d'interventi infrastrutturali per la riqualificazione urbana e della rete di mobilità».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.80**Respinto**

MALAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 10 dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole "il Consorzio esplica le sue funzioni su tutto il territorio nazionale", aggiungere le seguenti: "in nome proprio e per conto di tutte le imprese di cui al comma 1 del presente articolo".

Compensazione del Gruppo Forza Italia, nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.81**Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, SPECCHIA, RIZZI, CHINCARINI, CICCANTI, TAROLLI

Inserire il seguente comma:

«6. Le somme introitate al bilancio dello Stato, versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'articolo 27 della Legge 30 aprile 1999, n° 136 e destinate alla copertura degli oneri di funzionamento della commis-

sione speciale di valutazione di impatto ambientale prevista dall'art. 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n° 190, non utilizzate entro il termine dell'anno finanziario di riferimento, possono esserlo nell'anno successivo.

56.82**Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, SPECCHIA, RIZZI, CHINCARINI, CICCANTI, TAROLLI

Inserire il seguente comma:

«6. Le segreterie tecniche in materia di rifiutite bonifiche e di tutela delle acque interne, istituite dall'articolo 114, comma 22, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in scadenza al 31 dicembre 2002, sono ricostituite per un triennio a partire dall'esercizio finanziario 2003.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio adotta i relativi decreti di nomina dei componenti, in numero non superiore alle 12 unità per ciascuna Segreteria, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A è apportata la seguente modificazione: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

2005: - 1.000.

56.83**Respinto**

ICOLANI, BARELLI, ZORZOLI, FAVARO, CHIRILLI, SAMBIN

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis. All'articolo 22, comma 5 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" inserire in fine il seguente periodo:

"Qualora la Regione intenda istituire un parco nel cui ambito territoriale ricada un'area protetta con riserva statale, il Presidente della Regione e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio procedono alla conclusione di un accordo di programma per la sostituzione dello strumento di tutela statale con quello regionale".

L'articolo 22, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" prevede che non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Tale divieto perfettamente giustificabile all'avvio, nel 1991, dell'e-

servizio da parte delle regioni della competenza amministrativa e della funzione legislativa in materia di aree protette e della relativa tutela ambientale, può oggi costituire un freno alla migliore tutela dell'ambiente e del territorio. Dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V, parte seconda, della Costituzione, la materia del "governo del territorio" ricade nella competenza legislativa concorrente e appare opportuno l'eliminazione del divieto assoluto all'istituzione di parchi regionali in aree ove tutelate con riserva statale. Peraltro note sono le difficoltà che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sperimenta nell'adeguata tutela delle riserve statali. La legge quadro prevedeva che fossero gestite inizialmente dall'ex azienda di stato per le foreste demaniali e poi, una volta attuata la sua riorganizzazione, dal corpo forestale dello Stato. Tuttavia, a seguito del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, attuato in applicazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", l'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ha disposto che tutte le funzioni amministrative (eccetto l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale) delle aree naturali protette sono conferite alle regioni e agli enti locali, ivi compresa la gestione delle riserve statali non collocate entro il territorio dei parchi nazionali (articolo 78, comma 2). Naturale appare quindi l'eliminazione del divieto di cui si tratta, con la previsione di uno strumento flessibile, l'accordo di programma, per rendere effettiva la tutela dell'area protetta anche nel periodo di tempo necessario per l'istituzione del parco regionale.

56.84

Dichiarato inammissibile

BETTAMIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvare dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi

dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.85

Dichiarato inammissibile

BETTAMIO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvare dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».

Compensazione del Gruppo Forza Italia nn. 1, 2, 3, 4 (v. emend. 2.36).

56.86

Dichiarato inammissibile

EUFEMI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6. Gli impianti integrati di produzione e incenerimento di farine animali con recupero energetico di tipo elettrico, con capacità di incenerimento minima pari a 100.000 tonnellate l'anno, sono dichiarati opere di pubblica utilità e urgenza. Pertanto la deliberazione del consiglio comunale di approvare dei relativi progetti preliminari e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del relativo progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni».

56.87**Respinto**

MAGISTRELLI, BASTIANONI, CAVALLARO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di completare le opere di recupero e consolidamento dell'area del comune di Ancona interessata dalla frana del 13 dicembre 1982, la dotazione di cui alla legge 2 maggio 1983, n. 156, è incrementata per l'importo di 4 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.88**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini della tutela ambientale, della salvaguardia delle colture esistenti e per la promozione delle attività della Associazione GreenStone a sostegno dell'istituzione del Parco del Reventino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2003 da assegnare all'Associazione *non-profit* GreenStone di Platania».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.89**Respinto**

VERALDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire adeguato sostegno al nuovo Parco Nazionale della Sila è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 da assegnare agli organi di gestione del Parco Nazionale della Sila».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.90**Respinto**

CRINÒ

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle cote, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2 tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino alla concorrenza della somma necessaria per la copertura.

56.91**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi finalizzati alla sistemazione degli acquedotti ed alla valorizzazione del sistema idrico regionale, sulla base delle intese di programma già stipulate dalla Regione con altri soggetti pubblici e privati, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.92**Respinto**

IOVENE, GASBARRI, MONTINO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il finanziamento di interventi relativi alla difesa delle coste calabre, è autorizzata a favore della regione Calabria l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2002, 2003, 2004».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.93**Respinto**

MAGISTRELLI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di completare le opere ex piani di ricostruzione previste dalla legge 12 agosto 1993, n. 317, e di effettuare i relativi espropri, la dotazione di cui alla medesima legge e incrementata per l'importo di 8,5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi allegata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2003: - 8.500;
2004: - 8.500;
2005: - 8.500.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.94**Respinto**

SCALERA, DETTORI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di promuovere e sostenere i progetti e le iniziative imprenditoriali realizzati nell'ambito di aree industriali dismesse dall'industria chimica nazionale, è istituito, presso l'Osservatorio nazionale permanente per il settore chimico di cui al decreto del Ministero dell'industria 12 novembre 1997, un apposito "Fondo per la qualificazione ambientale dell'industria chimica", finalizzato al finanziamento di progetti volti al miglioramento della compatibilità tra attività industriale e tutela ambientale, attraverso nuove tecnologie per la riduzione dell'impatto ambientale. In particolare, costituisce titolo di preferenza per l'accesso al finanziamento la produzione di intermedi della classe 24.14.0., di cui alla tabella delle attività economiche del 1° gennaio 1993, utilizzabili per l'abbattimento delle emissioni atmosferiche.

I finanziamenti sono erogati attraverso le amministrazioni provinciali che presiedono gli Osservatori chimici locali. Per l'anno 2003, la dotazione del Fondo è fissata in 10 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.95**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire alle piccole e medie imprese la prosecuzione degli investimenti in campo ambientale la dotazione del fondo previsto dal comma 18 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2003, ed è stabilita nell'ammontare di 50.000 euro per ciascun anno del biennio 2004-2005».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**56.96****Respinto**

MONCADA LO GIUDICE, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«6. Il personale che presti o abbia prestato servizio per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito in legge dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, è inquadrato, previa valutazione, a domanda da presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.), istituita con decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ed alla quale sono stati trasferiti personale e risorse dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ai sensi della menzionata legge n. 300 ed, in particolare, dall'articolo 19 del regolamento previsto all'8 comma 4.

È altresì inquadrato, previo esame di concorso, il personale di cui all'articolo 2, comma 6 del decreto-legge sopra menzionato che presta servizio con rapporto di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché il personale reclutato mediante contratti di formazione o distaccato all'Agenzia a seguito di convenzione con il Ministero dell'ambiente ed il Ministero del lavoro.

Le tabelle di equiparazione tra gli ordinamenti di provenienza del personale in parola con quello dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici sono approvate con decreto del Ministero

per la funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente».

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

56.97

Respinto

RIPAMONTI, TURRONI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

56.98

Respinto

GIOVANELLI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO, MONTINO, BRUTTI PAOLO, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.99**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**56.0.1****Respinto**

IOVENE, GIOVANELLI, CADDEO, MONTINO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi ambientali)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, il comma 6 è sostituito dal seguente: "Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati di loro proprietà in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 2000, è assegnato un contributo fino al 60 per cento per i beni mobili e fino al 100 per cento per i beni mobili registrati fermo restando il limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.2**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi ambientali)

1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.3**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 56-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il Fondo per investimenti ambientali di cui all'articolo 6, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 75.000;
2004: - 75.000;
2005: - 75.000.

56.0.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Lotta alle emissioni inquinanti)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge 120/2002, l'entrata in vigore delle aliquote di cui all'Allegato 1 della legge 448/98 è anticipata al 30 giugno 2003».

56.0.5**Dichiarato inammissibile**

MONCADA LO GIUDICE, SPECCHIA, RIZZI, CICCANTI, TAROLLI

Inserire il seguente

«Art. 56-bis.

1. Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio è attribuita la titolarità dei poteri di indirizzo politico, di cui agli articoli 4 e 14 del D.Lgvo. 4 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché la titolarità del potere di vigilanza con riferimento all'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) ai sensi dell'art. 38 e del DPR 8 agosto 2002 n. 207.

2. Al fine di assicurare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il perseguimento degli obiettivi connessi con la ricerca scientifica, l'innovazione tecnologica e la protezione degli ecosistemi, è istituito l'Istituto Nazionale dell'Ambiente (I.N.A.). L'istituto opera come Organismo autonomo articolato in due distinte aree operative e di ricerca, ed esercita le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni all'Istituto centrale per la Ricerca Applicata al Mare (ICRAM) e all'Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla Montagna (INRM).

3. L'articolo 36, del D.Lgvo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dai commi precedenti.

4. Con successivo provvedimento si procederà al trasferimento del personale, delle strutture operative e di ricerca e dei beni di consumo degli Enti di cui al comma 2.

5. Il presente intervento non comporta alcun onere ulteriore alle previsioni contenute nel Bilancio dello Stato 2003».

56.0.7**Respinto**

FLORINO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

E' autorizzata la spesa di 10.329.138,00 euro per il 2003 finalizzata all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge e 3 giugno 1996, n. 310, convertito dalla legge 29 luglio 1996, n. 401».

Alla Tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.0.8**Dichiarato inammissibile**RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 56-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

È istituito un fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti, con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, per la concessione ai Comuni di anticipazioni senza interessi per sostenere interventi di demolizione di opere abusive, e per la conseguente riqualificazione e il ripristino ambientale delle aree gravemente danneggiate dagli interventi abusivi».

56.0.9**Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 56-bis, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro per il 2003 e 50 milioni di euro per il 2004. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**56.0.10****Respinto**

SODANO TOMMASO, MALABARBA

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

1. Dopo l'articolo 25, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

"Art. 25-bis. - 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessio-

nario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e in accordo con il Ministro degli Affari Esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a emanare regolamenti attuativi necessari».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

56.0.11

Respinto

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 Dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 Febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato per 100 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).

56.0.12**Respinto**

MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti foresfali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali e sulla promozione di legno legale e sostenibile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria ed un contributo ambientale pari al 20 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali.

2. Sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale ed ambientale, definiti da una commissione appositamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede, con decreto, a stabilire i termini e le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo ambientale, nonché per l'assegnazione delle relative quote per le finalità di cui all'articolo 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati, dichiarano la provenienza e la specie del prodotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

5. Il legname ed i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui al presente articolo devono essere identificati con un'etichetta indelebile, definita dalla Commissione di cui al comma 6. Tale etichetta sarà apposta secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l'intero ciclo produttivo.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un esperto designato dal Ministro delle attività produttive; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica ed uno in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo e da un rappresentante del settore industriale. La Commissione di valutazione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2003, criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli ecosistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalienabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

b) collabora, a decorrere dalla sua istituzione, con le autorità competenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera *a*).

7. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale di cui al comma 1 è utilizzato per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolarne la transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la diversificazione della produzione.

8. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

56.0.13**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Interventi ambientali)*

1. Al fine di procedere alla bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 426 e procedere al ripristino ambientale dei medesimi siti, qualora la contaminazione sia la risultante di un lento ma continuo accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o per i quali non è possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è istituito a decorrere dal 2003 il fondo nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti orfani.

2. I contributi erogati dal fondo di cui al comma 1 sono diretti alla realizzazione di opere pubbliche indispensabili per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, un piano nel quale viene individuata la destinazione delle disponibilità del Fondo In sede di prima applicazione, per l'anno 2003, gli interventi ammessi a fruire dei finanziamenti erogati dal Fondo sono prioritariamente individuati tra quelli indicati in apposita deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Per l'anno 2003 la dotazione del Fondo è determinata in 50 milioni di euro. Per gli anni successivi il Fondo può essere rifinanziato per gli interventi di cui al presente articolo con la procedura di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e finanze sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.14**Respinto**

GIOVANELLI, MONTINO, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Istituzione del Centro nazionale bonifiche)*

1. È istituito il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori aventi sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).**56.0.15****Respinto**

BATTAFARANO, GAGLIONE, CADDEO

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Istituzione del Centro nazionale bonifiche)*

1. È istituito il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie, in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori avente sede nelle città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territo-

rio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

56.0.16

Respinto

SAMBIN

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Istituzione del Centro nazionale bonifiche)

1. È istituito il Centro nazionale di ricerca e sperimentazione, nonché di certificazione delle relative tecnologie in materia di bonifiche di siti contaminati, di seguito denominato CNB, articolato in tre diversi laboratori avente sede nella città di Cengio (Piemonte), Venezia (Veneto) e Taranto (Puglia). La ricerca e la sperimentazione dovranno essere perseguite valorizzando le realtà universitarie presenti sui territori delle aree nazionali interessate, nonché agevolando la partecipazione delle imprese. Il CNB ha propria personalità giuridica ed autonomia di bilancio ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Lo statuto e l'organigramma del CNB sono approvati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 2.500;

2004: - 2.500;

2005: - 2.500.

56.0.17**Respinto**

MULAS

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Bonifica del mare antistante
la zona portuale di Olbia e dei canali afferenti)*

1. Al fine di realizzare il ripristino ambientale del mare antistante la zona portuale di Olbia e dei canali inquinanti afferenti e garantire condizioni igienico-sanitarie idonee alle popolazioni che vi abitano, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Alla tabella B, Fondo speciale di conto capitale, di cui al comma 1 dell'articolo 67, gli stanziamenti autorizzati sono ridotti proporzionalmente del 20 per cento per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

56.0.18**Respinto**

COVIELLO, D'ANDREA, AYALA, DI SIENA, GRUOSSO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi in favore dell'Eipli)

1. Al fine di assicurare il corretto funzionamento dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e trasformazione fondiaria di Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) per il triennio 2003-2005 è assegnato al predetto ente un contributo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.0.19**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Modifiche alla legge 1° agosto 2002, n. 166, recante
«Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»)*

1. All'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole "di preminente interesse nazionale" aggiungere le seguenti parole: "ad esclusione del progetto per la salvaguardia della Laguna e della città di Venezia: Mose"».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.20**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Misure di tutela ambientale nel territorio di Venezia)*

1. Al fine di promuovere la riconversione ecologica degli impianti di produzione di vetro artistico dell'isola di Murano, attraverso la sostituzione dei forni a metano con forni elettrici e la conversione ad ossicom-bustione, si autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2003 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a favore del Comune di Venezia. I contributi sono ripartiti fra imprese che procedono alla riconversione degli impianti, sulla base di gare bandite annualmente dal comune di Venezia.

2. Il comune di Venezia individua aree per la realizzazione, di un programma speciale per la costruzione di piattaforme logistiche finalizzate alla razionalizzazione, alla riduzione dei costi e al contenimento dell'impatto ambientale del trasporto di merci e materiali nella città di Venezia. Gli interventi, che dovranno consentire una riduzione delle tariffe, sono realizzati dal comune di Venezia con le procedure di cui agli articoli 37 bis - 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per la predisposizione del programma e quale contributo alla realizzazione degli interventi,

è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

3. Quale contributo speciale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti a favore delle imprese situate nel centro storico di Venezia e nelle isole dell'estuario, si autorizza la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Il comune di Venezia disciplina le modalità per le corrispondenti detrazioni dalle tariffe non domestiche.

4. Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 a favore del comune di Venezia.

Per le imprese stabilite nel centro storico di Venezia, come individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la misura dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata, per gli anni 2003, 2004 e 2005, all'1.9 per cento.

6. Per le imprese di cui al comma 5, i coefficienti di cui all'articolo 67, comma 2, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, sono rideterminati con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, al fine di garantire la riduzione di un terzo del normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi.

7. Le agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 sono riconosciute nei limiti e con le modalità previsti dalla disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

8. Ai fini dell'adeguamento alle norme antinquinamento EURO 3, una quota pari al 7 per cento dello stanziamento relativo agli anni 2003 e 2004, destinato alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, di cui all'articolo 17 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è riservata ai mezzi adibiti al trasporto pubblico nella laguna di Venezia.

9. All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2003 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. All'onere derivante dai commi 3 e 4, all'onere derivante dal comma 5, fino al limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, e all'onere derivante dal comma 6, fino al limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

56.0.21

Respinto

CARRARA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Incentivi per l'acquisto di veicoli per servizi pubblici e per trasporto merci a basso impatto ambientale)

1. Ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli, alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale trasporto pubblico di persone, ivi compresi i servizi flessibili di trasporto collettivo (servizi a chianata; taxi collettivo, car sharing), in ambito urbano o extraurbano, nonché alle aziende, pubbliche o private, esercenti sul territorio nazionale attività di raccolta rifiuti, è riconosciuto, per gli anni 2003-2006 un contributo, nei limiti di importo di euro 50 milioni in ragione di anno, per l'acquisto di veicoli alimentati a gas naturale o GPL, rispondenti ai limiti di emissione EEV, di cui all'allegato 1, par. 6.2.1, tabella 2, linea C della direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/27/CE della Commissione del 10 aprile 2001. Il contributo è commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina. Si applicano le disposizioni dell'Accordo di programma del 22 dicembre 2001, siglato tra Ministero dell'ambiente, unione petrolifera e Fiat spa, del quale i presenti incentivi costituiscono integrazione.

2. Nei limiti della regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996 ed in applicazione della normativa comunitaria in materia di limitazione delle emissioni inquinanti dei motori destinati alla propulsione di veicoli di cui alla direttiva 1999/96/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, come modificata dalla direttiva 2001/2/CE della Commissione del 10 aprile 2001, per gli anni 2003-2006, ai veicoli per trasporto merci è riconosciuto:

a) un contributo commisurato al maggior costo dei veicoli rispondenti ai limiti indicati, rispetto all'acquisto di veicoli simili alimentati a diesel o benzina;

b) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 10 per cento se omologati EURO 2;

c) una riduzione delle tariffe autostradali e della tassa di circolazione non superiore al 20 per cento se omologati EURO 3/EEV.

Le agevolazioni autostradali sono riconosciute anche ai veicoli per trasporto merci immatricolati negli Stati dell'Unione europea. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti determina, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente, modalità ed entità delle agevolazioni, nonché i criteri per la copertura dei minori introiti dei concessionari autostradali.

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;

2004: - 100.000;

2005: - 100.000.

56.0.22

Respinto

CAVALLARO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi culturali)

1. Al fine di promuovere e realizzare le iniziative culturali e teatrali per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della morte del poeta e drammaturgo Ugo Betti, è autorizzata l'erogazione di un contributo straordinario pari a 400 mila euro a favore del "Centro studi teatrali e letterari Ugo Betti", di seguito denominato Centro, con sede nel comune di Camerino.

2. A titolo di sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, in particolare del Premio di teatro Ugo Betti, e di ogni altra iniziativa utile alla valorizzazione dell'opera teatrale e letteraria di Ugo Betti ed alla diffusione della stessa, oltre che per la promozione e il sostegno dell'attività dei giovani autori di testi teatrali, a decorrere dall'anno 2002 è autorizzata l'erogazione di un contributo ordinario annuale pari a 80.000 euro. Il Ministro per i beni e le attività culturali definisce, con proprio decreto, le modalità di erogazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, del contributo di cui al comma 1. Entro il 30 gennaio di ogni anno il comune di Camerino presenta un rendiconto al Ministero per i

beni e le attività culturali sull'utilizzazione degli importi percepiti nell'anno precedente a titolo di contributo per le attività del Centro.

3. All'onere derivante dagli articoli 1 e 2, pari a 480.000 euro per l'anno 2002 e a 80.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, al netto delle regolazioni debitorie, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.0.23

Respinto

CAVALLARO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi culturali)

1. Al fine di assicurare la realizzazione annuale delle manifestazioni artistiche e musicali organizzate dall'Associazione arena sferisterio di Macerata, è autorizzata la concessione all'Associazione di un fondo di dotazione pari a lire 3.000.000.000 nell'anno 2003 e di un contributo annuo di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, a partecipare all'Associazione arena sferisterio di Macerata ed imputare il fondo di dotazione di cui al precedente articolo 1 a titolo di conferimento del Ministero, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. L'Associazione trasmette annualmente, entro il 31 dicembre, al Ministero per i beni e le attività culturali il bilancio preventivo e consuntivo annuale deliberati dai competenti organi statuari di amministrazione».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

56.0.24**Respinto**

GARRAFFA, MORANDO, BATTAGLIA Giovanni

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Interventi per la messa in sicurezza e il recupero degli edifici monumentali di interesse storico e artistico della città di Palermo colpiti dalla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002)*

1. Per gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di maggiori danni e pericolo al patrimonio edilizio pubblico e privato di interesse storico artistico della città di Palermo con priorità per le fabbriche già vincolate dalla Soprintendenza ai beni culturali e ambientali, nonché per le opere altrettanto urgenti di consolidamento strutturale necessarie alla messa in sicurezza, al miglioramento sismico, e ai successivi recuperi e restauri dei medesimi edifici monumentali, le risorse stanziata dalla Ordinanza 3250 dell'8 novembre 2002 della Presidenza del Consiglio dei ministri sui danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 6 settembre 2002 sono integrate di 75 milioni di euro.

2. L'onere di cui al precedente comma è posto a carico Fondo della protezione civile.

3. Nei limiti dello stanziamento aggiuntivo di cui al comma 1, il Presidente della Regione siciliana, che nella sua nomina a Commissario ha ricevuto dalla predetta Ordinanza anche la delega per gli "edifici di interesse storico artistico regionali", assumerà le iniziative indifferibili necessarie agli interventi provvisori e strutturali capaci di eliminare le situazioni di pericolo, di riparare i danni che compromettono la sicurezza e pregiudicano la tutela e la valorizzazione dell'edificio monumentale nella sua integrità, di realizzare il miglioramento sismico e il recupero dei fabbricati colpiti.

Per ogni intervento dovranno essere garantite, anche attraverso iniziative di carattere tecnico-scientifico capaci di fornire i dati e gli indirizzi necessari, tecnologie e procedure atte a conseguire la massima compatibilità tra messa in sicurezza, miglioramento sismico, consolidamento strutturale da una parte, e, dall'altra parte, tutela e valorizzazione degli elementi di pregio storico-artistico dell'architettura dell'edificio.

Le iniziative del Presidente della Regione siciliana saranno informate ad un ordine di priorità corrispondente non solo al valore storico artistico dell'edificio vincolato ma anche al livello del pericolo, del danneggiamento e della vulnerabilità, documentati dai rilevamenti dell'Ufficio della Protezione Civile dell'Assessorato regionale dei beni culturali ambientali dipartimento beni culturali ed educazione permanente e dai sopralluoghi della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e/o dell'Ufficio del Centro Storico del Comune di Palermo e/o dei Vigili del Fuoco effettuati

tra il 6 settembre 2002 e la data di pubblicazione della predetta Ordinanza. Sull'ordine di priorità da adottare, nonché sul piano che tra quelli previsti all'articolo 3 della predetta Ordinanza dovrà essere specificamente dedicato agli edifici monumentali, dovranno essere acquisiti il parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali e il pronunciamento del Comitato presieduto dal Presidente della Regione siciliana di cui al comma 7 dell'articolo 2 della Ordinanza medesima.

4. Ai soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi, che sono di norma i soggetti proprietari, viene erogato – previa approvazione dei relativi progetti e verifica dei lavori eseguiti in corso d'opera da parte della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali – un contributo pari al 75 per cento dei costi dell'opera strutturale di messa in sicurezza e di ripristino delle parti comuni dell'edificio e dei suoi elementi architettonici esterni. Il contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualsiasi titolo previste per il recupero e il restauro degli immobili vincolati.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

Art. 57.**57.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 35 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

2005: - 35.000.

57.2**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003 - 25.000;

2004 - 25.000;

2005 - 25.000.

57.3**Respinto**

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

57.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 25 milioni de euro a decorrere dall'anno 2003».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

57.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «legge 23 dicembre 2000, n. 388» aggiungere le seguenti: «è incrementata di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. La dotazione risultante».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 100.000;
2004: - 100.000;
2005: - 100.000.

57.6**Accolto**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» con le seguenti: «di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

57.7**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, MORANDO, MICHELINI, MARINO, MARINI, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai fini dello sviluppo e del concorso della ricerca italiana ai programmi della Unione europea nel campo delle fonti di energia rinnovabile con particolare riferimento ai progetti relativi allo sviluppo delle celle a combustibili a l'idrogeno, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è aumentata della somma di 20 milioni, 30 milioni e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005.

1-ter. Le suddette risorse sono utilizzate attraverso convenzioni e accordi di programma con l'Enea, le università e soggetti privati.

1-quater. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono disciplinate le modalità di assegnazione e destinazione delle risorse».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

57.8**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti, il fondo di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 50 milioni di euro a partire dall'anno 2003».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 50.000;
2004: - 50.000;
2005: - 50.000.

57.9**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 25 milioni di euro per gli anni 2003, 2003 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 25.000;
2004: - 25.000;
2005: - 25.000.

57.10**Respinto**

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, MONTINO, ROTONDO, RIPAMONTI, GIARETTA, CADDEO, MORANDO, MICHELINI, MARINO, MARINI, SCALERA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sviluppare la ricerca e di concorrere ai programmi dell'Unione europea relativi alla energie rinnovabili con particolare riferimento ai progetti delle celle a combustibile a l'idrogeno sono assegnate

all'ENEA le somme ulteriori di 20 milioni, 30 milioni e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2003, 2004, 2005».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

57.11

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Al fine di contribuire alla riduzione del gas serra in ottemperanza a quanto stabilito dal Protocollo, di Kyoto, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali in apposito fondo denominato *carbon sink* con dotazione complessiva di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento di misure quali l'implementazione del patrimonio boschivo, la riforestazione e interventi nell'ambito del cosiddetto *carbon sink*. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le relative erogazioni».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

57.0.1

Respinto

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

57.0.2

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per gli anni 2003, 2004 e 2005».

Conseguentemente, all'articolo 69, tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 40.000;
2004: - 40.000;
2005: - 40.000.

57.0.3

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I servizi pubblici riguardanti il trasporto, la distribuzione e l'erogazione risorse idriche, sono considerate dallo Stato Italiano Materie sottoposte alla clausola di salvaguardia, di cui agli atti ratificati dalla legge 29 dicembre 1994, n. 747».

57.0.4**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONE, ZANCAN

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il 20 per cento degli introiti conseguenti all'attuazione degli articoli 6 e 7 negli anni 2003, 2004 e 2005 è così distribuito: 10 per cento agli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e 10 per cento alla manutenzione della rete idrica nazionale, con priorità nelle aree colpite da eventi siccitosi nell'ultimo quinquennio».

57.0.5**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Agevolazioni per il risparmio energetico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico conseguito attraverso l'installazione negli edifici pubblici o privati di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata ad una quota pari al 50 per cento».

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

57.0.6**Respinto**

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. Conformemente a quanto consentito dalla Commissione europea sulla comunicazione al Parlamento europea e al Consiglio del 10 ottobre 2001 (COM (2002) 574 definitivo) avente ad oggetto: "Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei", con cui la Commissione stessa ha ritenuto che le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*) del trattato che istituisce la Comunità europea possano applicarsi ai provvedimenti atti a compensare i costi occasionali della chiusura dello spazio aereo americano, è disposta la copertura finanziaria relativa alle richieste di indennizzo avanzate da compagnie di trasporto aereo nazionali con riguardo alle perdite economiche delle stesse subite a causa delle suddette chiusure dello spazio aereo americano per il periodo di quattro giorni dall'11 al 14 settembre 2001.

2. L'erogazione delle compensazioni verrà effettuata in favore delle compagnie di trasporto aereo nazionali che ne faranno idonea richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, una volta verificato il rispetto delle condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione europea».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 13.208.000.

Art. 58.**58.1****Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, premettere alla voce: Legge 30 novembre 1988, n. 413 – Art. 8, Componente aeronavale della Guardia di finanza, la seguente: Legge n. 798 del 1984; Legge n. 295 del 1998 – Art. 3, comma 2; Legge n. 448 del 1998 – Art. 50, comma 1, lettera b) Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia.

2003: – 20.000 anno terminale 2017;

2004: – 20.000 anno terminale 2018.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.2**Respinto**

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 40.000;

2004: + 80.000;

2005: + 80.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.3**Respinto**

MANCINO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze - Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1 (edilizia scolastica) - 3.2.3.9 - cap 7080, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 50.000;

2004: + 50.000;

2005: + 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**58.4****Respinto**

SODANO Tommaso, MALABARBA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 25.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, ridurre fino a concorrenza dell'onere gli importi scritti come limiti di impegno.

Compensazione del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista (v. emend. 2.16).**58.5****Respinto**

RIPAMONTI, MORANDO, CORTIANA, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998 - art. 1, comma 1, edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000;

2004: + 30.000;

2005: + 40.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente alle quote per i limiti di impegno, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;
2004: - 30.000;
2005: - 40.000.

58.6

Respinto

CORTIANA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1, edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000;
2004: + 20.000;
2005: + 20.000.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.57

Respinto

BATTISTI, BEDIN, BAIO DOSSI, DETTORI, SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: - 30.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.7**Respinto**

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: - 30.000.

58.8**Respinto**

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, apportare le seguenti variazioni:

Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2004: + 30.000.

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3238 - cap. 7420):

2004: - 30.000.

58.9**Respinto**

LIGUORI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.10**Respinto**

CREMA, MASCIOLI, VICINI, BONFIETTI, BARATELLA, DE PETRIS, VERALDI, PIZZINATO, BRUNALE, MARINO, PIATTI, FABRIS, BASSO, FILIPPELLI, GASBARRI, BEDIN, IOVENE, CAVALLARO, LONGHI, MARINI, LABELLARTE, MANIERI, CASILLO, DEL TURCO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.11**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 362 del 1998: Edilizia scolastica sostituire la cifra: «10.000» con l'altra: «30.000».

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

58.12**Respinto**

D'ANDREA, ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, FRANCO Vittoria, MANIERI, MODICA, MONTICONE, PAGANO, PAGLIARULO, SOLIANI, TESSITORE, SCALERA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 362 del 1998, Edilizia scolastica, apportare la seguente variazione:

2003: + 30.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.13**Respinto**

SCALERA, CAMBURSANO, CAVALLARO

Al comma 1, tabella 1 ivi indicata, apportare la seguente variazione:

Legge n. 362 del 1998: edilizia scolastica:

2003: + 20.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.14**Respinto**

ACCIARINI, BETTA, CORTIANA, MANIERI, PAGLIARULO, SOLIANI, D'ANDREA, TOGNI, FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE, PAGANO, TESSITORE, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MORANDO, RIPAMONTI, PASSIGLI, MICHELINI, MARINO, MARINI, VITALI, BRUNALE, BARATELLA, LONGHI, IOVENE

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 362 del 1998, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare la seguente variazione:

2003: + 20.000.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi e i relativi limiti di impegno della stessa entità.

58.15**Respinto**

MANZIONE

Al comma 1, tabella 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:

Legge 13 ottobre 1998, n. 362, articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3239 - cap. 7080):

2003: + 20.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.16**Respinto**

FERRARA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge 13 ottobre 1998, n. 362 articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080), apportare la seguente variazione:

2003: + 20.000.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2003: - 20.000.

58.17**Respinto**

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 362 del 1998 - art. 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - 7080), apportare le seguenti variazioni:

2003: - ;
2004: + 20.000;
2005: - .

Conseguentemente, alla tabella 1, Legge n. 266 del 1988 - art. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.8 - 7420), apportare le seguenti variazioni:

2003: - ;
2004: + 20.000;
2005: - .

58.18**Respinto**

LIGUORI, COVIELLO, MANCINO, D'ANDREA, MASCIONI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 362 del 2000 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) - articolo 144,

comma 6, eventi sismici in Campania (Economia e finanze 4.2.3.5 - Calamità naturali e danni bellici - cap. 7476):

2003: - 1.000 anno terminale 2017;

2004: - 1.000 anno terminale 2018;

2005: - 1.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.19

Respinto

MANCINO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1988, articolo 50, comma 1, lettera *i*): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 70959):

2003: - 20.000 anno terminale 2017;

2004: - 20.000 anno terminale 2018;

2005: - 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.20

Respinto

COVIELLO, LIGUORI, MANCINO, D'ANDREA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 448 del 1988, articolo 50, comma 1, lettera *i*): ricostruzione zone terremotate Basilicata e Campania (3.2.3.12 - cap. 70959):

2003: - 20.000 anno terminale 2017;

2004: - 10.000 anno terminale 2018;

2005: - 6.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.21**Respinto**

BONGIORNO, FABRIS

Alla tabella 1, di cui al comma 1, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 67 del 1988, articolo 17, comma 5, e legge 448 del 1988 – articolo 56, comma 2, completamento interventi nelle zone del Belice (1.2.3.3 - Economie e finanze - Fondo unico da ripartire - Investimenti calamità naturali – cap. 7004/p):

2003: – 10.000 anno terminale 2017;

2004: – 10.000 anno terminale 2018;

2005: – 10.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella B, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto nelle seguenti misure:

2003: – 10.000;

2004: – 20.000;

2005: – 30.000.

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.22**Respinto**

MENARDI, ZANOLETTI, BOSCKETTO, SCARABOSIO, FERRARA

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 166 del 2000 – articolo 19, comma 1, lettera n) traforo del Colle di Tenda:

2004: – 8.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella F, settore n. 27 interventi diversi: legge n. 166/2002 articolo 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (infrastrutture e trasporti: 1.2.10.2 – Fondo opere strategiche cap. 7060/p), apportare la seguente variazione:

«dal 2004 ove è 91.400 scrivere 83.400».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.23**Respinto**

MACONI, PIATTI, PIZZINATO, PILONI, TOIA, DALLA CHIESA, BAIO DOSSI, RIPAMONTI, PAGLIARULO

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la voce:

Legge n. 413 del 1988 - articolo 11, sistema idroviario padano veneto (Infrastrutture e trasporti 4.2.3.7 - cap. 7900), *con i seguenti importi:*

2003: - ;
2004: + 20.000;
2005: - .

Conseguentemente, alla tabella 1, alla voce Legge n. 266 del 1988 - articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (3.2.8 - cap. 7420):

2003: - ;
2004: + 20.000;
2005: - .

58.24**Respinto**

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.30 - cap. 7270):

2003: - ;
2004: - ;
2005: + 35.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: - ;
2004: - ;
2005: + 35.000.

58.25**Respinto**

Nocco

Alla tabella 1, di cui all'articolo 58, comma 1, inserire la seguente voce:

Legge n. 174 del 2002 (articolo 2, comma 1):

2003:	+ 500	anno terminale 2021;
2004:	-	;
2005:	-	.

Conseguentemente, alla tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003:	- 500;
2004:	- 500;
2005:	- 500.

58.26**Respinto**

BEDIN, LAVAGNINI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla voce Ministero delle attività produttive, Legge n. 266 del 1997 - articolo 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica, apportare le seguenti variazioni:

Legge n. 362 del 1988 - articolo 1, comma 1: Edilizia scolastica (3.2.3.9 - cap. 7080):

2003:	+ 50.000	anno terminale 2017;
2004:	+ 50.000	anno terminale 2018;
2005:	+ 50.000	anno terminale 2019.

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2003:	- 50.000;
2004:	- ;
2005:	- 50.000.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.27**Dichiarato inammissibile, limitatamente ai limiti di impegno decorrenti dal 2003 e dal 2005; respinta la restante parte**

CASTAGNETTI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2003: + 20.000 anno terminale 2017;
2004: + 20.000 anno terminale 2018;
2005: + 20.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 08 e per 2 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 06.

58.28**Dichiarato inammissibile, limitatamente ai limiti di impegno decorrenti dal 2003 e dal 2005; respinta la restante parte**

PONTONE, IERVOLINO, MUGNAI, BETTAMIO, MONTI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero delle attività produttive, inserire la seguente voce:

Legge n. 808 del 1985 – Sostegno industrie settore aeronautico (cap. 7421):

2003: + 20.000 anno terminale 2017;
2004: + 20.000 anno terminale 2018;
2005: + 20.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, ridurre per ciascuno degli anni sopraindicati per 10 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 07, per 8 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 08 e per 2 milioni di euro gli stanziamenti disponibili al capitolo 7420 – Piano di gestione 06.

58.29**Respinto**

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 139 del 1992; legge n. 798 del 1984, articolo 3, comma 1; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia (3.2.30 - cap. 7270):

2003:	—	;
2004:	—	;
2005:	+ 35.000	anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003:	—	;
2004:	—	;
2005:	+ 35.000.	

58.30**Respinto**

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, inserire la seguente voce:

Legge n. 798 del 1984, articolo 2, lettere a), b), c), d), il comune di Venezia è autorizzato a contrarre mutui con un limite di impegno pari a:

2003:	+ 8.000	limiti di impegno;
2004:	+ 10.000	» » » ;
2005:	+ 19.000	» » » .

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003:	8.000	limiti di impegno;
2004:	10.000	» » » ;
2005:	19.000	» » » .

58.31**Respinto**

NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECIA, TATÒ, TOFANI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Alla tabella D, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, inserire la seguente voce:

Legge n. 396 del 1990 (settore 25,3,2.3.20 - Fondo per Roma Capitale, cap. 7657):

2003: + 10.000;
2004: + 10.000;
2005: + 10.000.

Alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: + 20.000;
2004: + 38.000;
2005: + 38.000;

di cui 20.000 per gli anni 2003-2004-2005 per il finanziamento del trasporto pubblico a Roma e 18.000 per gli anni 2004-2005 per pensioni F.S.

Alla tabella 1, alla rubrica Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 246 del 1989 (Infrastrutture e trasporti: 3.2.3.3. - Interventi nelle grandi città - cap. 7374):

2003: + 3.000 anno terminale 2017;
2004: - ;
2005: - .

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.70**Respinto**

NANIA, MEDURI, TOFANI

Alla tabella 1, aggiungere la seguente voce:

Decreto-legge n. 166 del 1989, convertito dalla legge n. 246 del 1989: Legge per Reggio Calabria; limite di impegno quindicennale (anno terminale 2017):

2003:	+ 3.000	anno terminale 2017;
2004:	-	;
2005:	-	.

Conseguentemente, alla tabella B, all'avoce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre di pari importo la quota destinata ai limiti d'impegno.

58.32**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 211 del 1992, Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa:

2003:	30.000	anno terminale 2017;
2004:	30.000	anno terminale 2018;
2005:	30.000	anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).**58.33****Respinto**

BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, PETRUCCIOLI, VISERTA COSTANTINI, BATTAGLIA Giovanni

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, *aggiungere la seguente:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 211 del 1992: Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Art. 9.: Contributi per lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di si-

stemi di trasporto pubblico nelle aree urbane e per l'installazione di sistemi di trasporto rapido di massa:

2003: + 26.000.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella B, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze (Limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: – 10.000;

2004: – 10.000;

2005: – 10.000.

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

58.34

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2003: 30.000 anno terminale 2017;

2004: 40.000 anno terminale 2018;

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.35

Respinto

RIPAMONTI, MORANDO, CADDEO, GIARETTA, SCALERA, MICHELINI, MARINO, MARINI, FABRIS

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2003: 30.000 anno terminale 2017;

2004: 40.000 anno terminale 2018;
2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.36

Respinto

CAMBURSANO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.37

Respinto

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Misto-Comunisti italiani (v. emend. 2.62).

58.38

Respinto

SCALERA

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.39**Respinto**

VERALDI

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).**58.40****Respinto**

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-I'Ulivo (v. emend. 2.2).**58.41****Dichiarato inammissibile**

FILIPPELLI

Alla tabella 1, di cui al comma 1, dopo la rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus (5.2.3.8 - cap. 8151/p):

2003: - ;
2004: - ;
2005: 50.000 anno terminale 2019.

Di conseguenza modificare:

Totale limiti di impegno autorizzati:

2003: 20.140;
2004: 143.000;
2005: 50.000.

Spesa complessiva annua:

2003: 20.140;

2004: 163.000;

2005: 213.140.

58.42

Respinto

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2005: 50.000.

58.43

Dichiarato inammissibile

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, CREMA

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.44

Respinto

CURTO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti – Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.45**Dichiarato inammissibile**

CHIRILLI

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.46**Dichiarato inammissibile**

BIANCONI

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.47**Dichiarato inammissibile**

GABURRO

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti - Art. 2, comma 5, Parco autobus:

2005: 50.000 anno terminale 2019.

58.48**Respinto**

RIPAMONTI, GIARETTA, DONATI, BRUTTI Paolo

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;

2004: 20.000 anno terminale 2018;
2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.49

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 366 del 1998: Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica:

2003: 20.000 anno terminale 2017;
2004: 20.000 anno terminale 2018;
2005: 20.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.50

Respinto

FALOMI, BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, PIZZINATO

Al comma 1, tabella 1, aggiungere la rubrica: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 413 del 1998 - Art. 9, Prosecuzione del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali:

2003: + 10.000 anno terminale 2019;
2004: - ;
2005: + 100.000.

Conseguentemente, alla tabella B richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze (limiti di impegno), apportare le seguenti variazioni:

2003: - 20.000;
2004: - 15.000;
2005: - 100.000.

58.51**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 522 del 1999: Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale - Art. 2, Infrastrutture e trasporti: 4.2.3.1 - Imprese navalmeccaniche e armatoriali cap. 7807):

2003: + 10.000 anno terminale 2017;

2004: + 10.000 anno terminale 2018;

2005: + 10.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.52**Respinto**

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, tabella 1, dopo la rubrica: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere la seguente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 166 del 2002 - Art. 38, comma 5: Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti - (4.2.3.1 - cap. 8179):

2003: + 15.000 anno terminale 2017;

2004: + 7.000 anno terminale 2018;

2005: + 10.000 anno terminale 2019.

Compensazione del Gruppo Verdi-l'Ulivo (v. emend. 2.2).

58.53**Respinto**

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli interventi da attuarsi da parte del Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi del comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1998 è

autorizzato il limite di impegno annuo, a decorrere dal 2003 fino al 2022, di euro 7.500.000,00».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2003: - 7.500.000;
2004: - 7.500.000;
2005: - 7.500.000.

Compensazione del Gruppo Unione Democristiana e di Centro (v. emend. 2.76).

58.54

Respinto

BASSO, BARATELLA, CREMA, VIVIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Una quota degli importi autorizzati ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, è destinata al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, con le modalità ivi previste, nonché di quelli previsti dall'ordinanza di protezione civile n. 3170 del 21 dicembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno pari a 7 milioni di euro per l'anno 2003, 9 milioni di euro per l'anno 2004, 15 milioni di euro per l'anno 2005».

Compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo (v. emend. 2.5).

58.55

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Compensazione del Gruppo Verdi-1?Ulivo (v. emend. 2.2).

58.56

Respinto

RIPAMONTI, SOLIANI, FABRIS, MACONI, PILONI, DONATI, PIATTI, MICHELINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento del programma triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le regioni e gli enti locali che insistono sul bacino del Po sono autorizzati a contrarre ulteriori mutui con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno quindicennale di 2,582 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e a un limite di impegno quindicennale di 5,165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004».

Compensazione del Gruppo dell'Ulivo (v. emend. 2.195).

58.0.1

Respinto

CURTO, SPECCHIA, NESSA, SEMERARO, NOCCO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea efliettuiti tra gli scali aeroportuali di Taranto e Brindisi, ed i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero di voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacità di offerta.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al precedente comma, nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali di Taranto e Foggia e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, e *h)*, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entità della eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato, entro un limite, massimo di 2,5 milioni di euro».

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale (v. emend. 2.8).

58.0.2

Respinto

BAIO DOSSI, TOIA, LIGUORI, GAGLIONE

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Monitoraggio della spesa per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri istituisce un tavolo con la partecipazione dei principali organismi e federazioni delle organizzazioni del volontariato, finalizzato alla verifica delle strategie operative individuate nella gestione delle attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed al monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e del loro stato di attuazione finanziaria anche al fine di individuare gli eventuali ritardi nello stato di attuazione degli interventi finanziati o necessità di riallocazione di risorse per i conseguenti interventi di natura normativa».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-I'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.3**Respinto**

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura)

1. Al fine di favorire lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura è autorizzata la somma complessiva di 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, di cui:

f) 7.500.000 euro per ciascun anno per incentivare l'applicazione del decreto legislativo 18 maggio n. 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, con specifico riguardo alle seguenti misure:

1) sostegno del pescaturismo e dell'ittiturismo, come definiti dall'articolo 3: 4.000.000 euro per anno;

2) sviluppo delle convenzioni di cui all'articolo 5: 3.000.000 euro per anno;

3) sviluppo occupazionale in correlazione al contenimento del costo del lavoro ed alla promozione della formazione professionale dei giovani e la promozione dell'apprendistato e della formazione lavoro, di cui all'articolo 6: 500.000 euro per anno;

g) 500.000 euro per ciascun anno, per la promozione dell'internazionalizzazione delle imprese di filiera;

h) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento dei consorzi unitari Unimar, Unipesca e Uniprom, istituiti ai sensi del Regolamento CE 2080/93;

i) 2.000.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21 maggio 1998, n. 164;

l) 500.000 euro per ciascun anno per il rifinanziamento del prestito d'onore di cui all'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 164 del 1998».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).

58.0.4**Respinto**

BASTIANONI, BEDIN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Salvaguardia dell'occupazione della gente di mare)

1. I benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed estesi, con legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 11, per gli anni 2001, 2002 e 2003 nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di pesca o che esercitano l'allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari.

2. Gli stessi benefici di cui al comma 1 si intendono estesi anche alle imprese che gestiscono impianti di acquacoltura e/o mitilicoltura in genere, o che esercitano allevamento ittico nelle acque marine, interne e lagunari, anche se organizzati in forma cooperativa e rientranti nei limiti imposti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142.

3. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì alle imprese, singole o associate, che esercitano attività di allevamento, cattura e raccolta di specie ittiche con imbarcazioni iscritte presso la motorizzazione civile ed a coloro che sono in possesso di licenza di tipo A.

4. Le stesse agevolazioni di cui sopra sono estese ai pescatori professionali che esercitano l'attività di pesca, in forma singola o associata, con l'utilizzo di attrezzi manuali».

Compensazione del Gruppo Margherita-DL-l'Ulivo (v. emend. 2.1).**58.0.6****Respinto**

BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Strada Ragusa-Catania)

1. All'articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 11, la lettera *b*) è così modificata:

"*b*) strada Ragusa-Catania: 1.518.000 euro per il 2002, 2.518.000 euro per il 2003 e per il 2004.

Conseguentemente, nella tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre importi e limiti di impegno in modo corrispondente.

